

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

351° RESOCONTO

SEDUTE DI LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2003

—————

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio Pag. 3

CONVOCAZIONI Pag. 140

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

BILANCIO (5^a)

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2003

387^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica Possa, ed i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

– **(Tabb. 1 e 2)** Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2513, 2512 e 2518 e rinvio; disgiunzione del seguito dell'esame del disegno di legge n. 2518 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 16 ottobre scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale congiunta sui provvedimenti in titolo ed invita pertanto i relatori e il Governo ad intervenire per la replica.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), relatore di minoranza sul disegno di legge n. 2512, dichiara di rinunciare alla replica, in quanto le ragioni della contrarietà del suo Gruppo e di tutti quelli di opposizione sono state ampiamente illustrate nella relazione e nei numerosi interventi

in discussione generale. Ritiene tuttavia necessario porre due questioni: la prima è relativa alla mancanza della relazione tecnica sugli emendamenti, almeno quelli più significativi, presentati dal relatore al disegno di legge n. 2518. Invita pertanto il Presidente a sollecitare il Governo a fornire le necessarie spiegazioni di carattere tecnico-finanziario. Chiede inoltre di sapere quale sia l'*iter* che la presidenza intende adottare per l'esame del disegno di legge n. 2518, data la rilevante quantità di emendamenti presentati dai senatori dei gruppi di maggioranza e data la tipologia di quelli presentati dal relatore, senatore Tarolli. Chiede infine che sia posticipato, in particolare, il termine per la presentazione per gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2512 e 2513.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), relatore di minoranza sul disegno di legge n. 2518, rinuncia a sua volta ad intervenire in sede di replica e sollecita il Governo alla redazione di una relazione tecnica per gli emendamenti presentati dal Relatore.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) chiede che sia fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti agli emendamenti presentati dal relatore e dal Governo.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 20 di questa sera. Propone inoltre di valutare le altre questioni poste dai senatori Giarretta e Caddeo alla fine della seduta.

La Commissione conviene.

Il relatore sul disegno di legge n. 2518, senatore TAROLLI (*UDC*), in sede di replica, sottolinea anzitutto che la ragione della adozione dello strumento del decreto-legge per intervenire sulla manovra finanziaria risiede nel fatto che vi sono norme che dovevano esplicitare immediatamente i loro effetti già a partire dalla fine del 2003, soprattutto in materia di finanza pubblica. Dopo aver brevemente ricordato gli argomenti affrontati nella discussione generale, si sofferma quindi sulle disposizioni relative al condono edilizio, ricordando che la misura trova fondamento nella scelta del Governo di reperire risorse finanziarie, senza però gravare i cittadini di ulteriori prelievi fiscali. Ritiene, tuttavia, che taluni aspetti del patrimonio debbano essere tutelati (ne è un esempio l'accesso al mare) e sottolinea che, riguardo alla vendita degli immobili, non vi sono dubbi che ve ne siano alcuni vincolati che non possono essere messi sul mercato. Vi sono tuttavia alcuni beni che invece possono essere venduti, e a questo riguardo appare necessario fissare una data entro la quale le sovrintendenze procedano ad una definitiva classificazione degli immobili proprio perché vi sia certezza della loro collocabilità sul mercato.

Riguardo poi al dibattito sviluppatosi sull'articolo 5, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ritiene

siano necessarie solo alcune limitate correzioni. Riguardo infine la questione dei benefici pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto, di cui all'articolo 47, sottolinea come il Governo intenda uniformarsi, su questa materia, alla disciplina degli altri paesi europei stante anche la necessità di razionalizzare la spesa di questo settore. Per quanto riguarda poi altri argomenti toccati nella discussione generale rimanda alla fase della espressione del parere sugli emendamenti le osservazioni più specifiche.

Interviene quindi il relatore sul disegno di legge n. 2512, senatore FERRARA (*FI*), che sottolinea come da parte dell'opposizione, nella discussione generale, siano venute solo domande e nessuna proposta ad eccezione del senatore Morando il quale, riguardo alla preannunciata riforma del settore pensionistico, ha avanzato delle proposte alternative a quelle dell'Esecutivo. Passa quindi a rispondere al senatore Marino, ricordando che le risorse disponibili nella legge finanziaria per il 2004, con particolare riguardo a quelle destinate alle regioni meridionali, non sono diminuite rispetto alla passata manovra di bilancio. A tale riguardo, dà quindi lettura di una serie di note, che metterà a disposizione della Commissione, le quali computano i rilievi avanzati nella discussione generale. Al senatore Giarretta fa invece presente che, per quanto riguarda l'opera di risanamento delle finanze pubbliche, questo Esecutivo non è il solo a ricorrere ai condoni, che, al contrario, sono stati utilizzati numerose volte ed anche nella precedente legislatura, quando si è fatto ricorso sia a condoni fiscali e previdenziali che ad un condono edilizio, certamente più esteso dell'attuale. Dando quindi lettura degli stanziamenti di risorse a favore dell'ANAS e delle Ferrovie dello Stato e di quelli a favore del Fondo relativo agli edifici scolastici, contesta che vi siano stati dei tagli di bilanci sottolineando invece lo stanziamento di risorse aggiuntive. Rispondendo infine al senatore MORANDO (*DS-U*), sottolinea come un intervento nel settore pensionistico non fosse ulteriormente procrastinabile, data la forte progressione di spesa che il sistema attuale produce. A questo riguardo richiama gli interventi operati nel medesimo settore dagli altri *partner* europei, e in particolare dalla Germania, che hanno dovuto imporre norme assai rigide ai loro cittadini. Richiama quindi il dibattito svoltosi intorno all'estensione generalizzata del «sistema contributivo» e la necessità che prenda quota il sistema pensionistico integrativo, affinché il sistema contributivo non sia penalizzante per i futuri pensionati.

Il relatore sul disegno di legge n. 2513, senatore GRILLOTTI (*AN*) rinuncia a replicare anche in considerazione degli interventi svolti dagli altri due relatori.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*), intervenendo per un chiarimento relativo alla replica del relatore sull'AS 2512, senatore Ferrara, ribadisce la cancellazione di circa tremiladuecento milioni di euro in relazione alle risorse destinate al Mezzogiorno. Invita quindi ad una lettura attenta delle rimodulazioni di talune risorse e della Tabella F, allegata al disegno di

legge n. 2512, che aggravano ulteriormente la situazione. Relativamente a questa ultima tabella, lamenta inoltre la mancanza di note esplicative riguardo al trasporto delle risorse ivi indicate da un esercizio all'altro, come accadeva in passato, chiedendo chiarimenti più convincenti sui punti specifici da lui sollevati. Richiama infine la necessità di espungere dal disegno di legge di bilancio alcune importanti norme di carattere sostanziale in essa contenute, considerato il carattere meramente formale di tale legge, con particolare riferimento a quella che autorizza il Ministro dell'economia a spostare, a sua discrezione, risorse tra unità previsionali di base diverse, anche di altre amministrazioni, auspicando risposte più convincenti dai rappresentanti del Governo.

Interviene quindi il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO che, replicando sul disegno di legge n. 2518, sottolinea come sia stata una scelta politica del Governo quella di procedere con un decreto-legge piuttosto che un altro strumento legislativo per intervenire sulla manovra finanziaria. La scelta, che può certamente essere valutata in modo diverso, è comunque legittima, e si sostanzia nella necessità dell'entrata in vigore immediata di talune norme. In relazione al dibattito svoltosi sull'articolo 1 richiama quindi i dati indicati nella relazione tecnica, e dichiara di lasciare agli atti una memoria che dà risposta alle specifiche obiezioni sollevate nel dibattito. Lo stesso vale anche per le questioni sollevate sull'articolo 2 e le risorse attese dalla cartolarizzazione in relazione alla ricerca scientifica. Si sofferma quindi sul dibattito svoltosi sull'articolo 5, relativo alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Sottolinea innanzitutto che le ragioni di questo mutamento risiedono nella necessità di superare le rigidità che impedivano il pieno utilizzo dell'istituto, specie per i finanziamenti da erogare a favore di enti locali ed amministrazioni minori. Lo scopo è inoltre quello di indirizzare a logiche di mercato, in ogni caso vincolate a principi di intervento pubblico, le attività di questo soggetto. Sotto questo profilo appare pertanto essenziale la divisione in due aree di questo organismo, la prima delle quali deve rappresentare la continuità con l'intervento tradizionalmente svolto dalla Cassa: il finanziamento degli investimenti a favore degli enti locali attraverso il risparmio postale. Su questa attività il Governo ritiene opportuno che la disciplina continui ad essere esentata dalle normative comunitarie in materia creditizia, nonostante il mutamento giuridico del soggetto, mantenendo altresì il regime di esenzione fiscale delle operazioni poste in essere. La seconda area è invece quella finalizzata al finanziamento di imprese che forniscono servizi pubblici all'interno di un sistema di mercato, per la quale è prevista un'apposita gestione separata. Poiché a questa seconda area mancano in ogni caso del tutto i profili dell'attività bancaria in senso stretto, la relativa disciplina, elaborata di comune accordo con l'Istituto di emissione, sarà quella prevista per gli intermediari finanziari non bancari. Inoltre non vi è nessuna sovrapposizione con Infrastrutture S.p.A., che svolge interventi in settori diversi e con altre finalità, vale a dire quelli relativi alle grandi opere infrastrutturali di rilevante interesse pubblico nazionale.

Si sofferma quindi sui contenuti dell'articolo 13, che concerne la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, sottolineando come il Governo – sulla base di quanto già oggetto di decisione, assunta pressoché all'unanimità in seno alla Commissione finanze – ha inteso recepire la regolamentazione dei confidi approvata nel testo unificato proposto dalla stessa Commissione di merito, allo scopo di accelerare l'entrata in vigore di questo importante strumento finanziario, che favorirà l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, in tutti i settori economici, anche in considerazione dei più stringenti criteri in materia di concessione di crediti imposti alle banche ordinarie dagli Accordi di «Basilea 2». In merito agli effetti sul gettito derivanti dalle agevolazioni fiscali concesse all'attività dei confidi, non nega esserci qualche difficoltà di valutazione, posto che l'unico parametro certo è l'utile civilistico di cui si è fatto cenno nella relazione: in ogni caso, queste forme di agevolazioni fiscali non comportano sostanziali effetti sul debito.

Dopo avere rinviato a quanto contenuto nella relazione in merito agli articoli 16 e 17, si sofferma sui contenuti dell'articolo 20, che reca agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). L'obiettivo è quello di dare un segnale di attenzione nei confronti del settore delle organizzazioni non lucrative a valenza sociale. In relazione ai profili di copertura finanziaria, rileva tuttavia come la compensazione di queste somme sarà a carico del fondo di cui all'articolo 96 della legge n. 342 del 2000, sottolineando in tal modo la neutralità finanziaria della norma.

L'articolo 21 prevede la concessione di un assegno alle donne per ogni secondo figlio nato dal primo dicembre 2003 al 31 dicembre 2004: si tratta di una misura che intende rappresentare un piccolo, ma importante segnale di attenzione verso l'istituto della famiglia e che, pur se non risolutiva per combattere il fenomeno della denatalità, rappresenta comunque un principio che si è inteso affermare.

L'articolo 23 prevede misure per la lotta al caro-vita: di fronte alle denunce sempre più frequenti da parte dei consumatori e delle loro associazioni, il Governo intende, da un lato, avviare un'attività della Guardia di finanza volta al rilevamento dei prezzi al consumo, segnatamente nel mercato alimentare, e dall'altro, finanziare e incentivare iniziative intese a promuovere e sostenere l'offerta a prezzo conveniente di prodotti di largo consumo. Su tali questioni il dibattito è tuttora aperto, per cui il Governo intende affrontarle con l'avvio di misure sulla cui congruità si propone di svolgere una verifica successiva. Nel caso di aumenti accertati e ingiustificati, si dovrebbero approntare misure conseguenti in termini fiscali a carico di quei commercianti colpevoli di tali comportamenti.

L'articolo 24 concerne la proroga dell'agevolazione IVA per le ristrutturazioni edilizie: la norma in esame proroga al 31 dicembre 2003 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, già prevista per gli interventi di manutenzione relativi al patrimonio edilizio residenziale. Nel sottolineare che si tratta di misure e di interventi volti a valorizzare il patrimonio edilizio residenziale, la cui portata è sfuggita a molti

dei senatori intervenuti, ribadisce l'attenzione del Governo a una seria politica abitativa, attraverso la cessione di immobili e la tutela dei conduttori. Pertanto non si può semplicemente richiamare la formula generica della tutela del patrimonio pubblico, in quanto occorre coniugare una migliore efficienza della gestione di immobili di enti e del demanio con un congruo reperimento di maggiori risorse finanziarie, sanando la contraddizione tra proteste dei conduttori per i costi più elevati da essi sostenenti (rispetto a coloro che casualmente occupano un bene di patrimonio dello Stato), e l'affermazione (contenuta anche nell'ultima relazione della Corte dei conti) secondo cui il patrimonio dello Stato deve essere venduto a prezzi di mercato. Oggi, il Governo rivendica il proprio ruolo di tutela degli interessi collettivi: in questo senso l'articolo 26 rappresenta un passo in tale direzione, introducendo misure effettive di tutela dell'interesse collettivo, prevedendosi inoltre che parte dei proventi nella misura del 20 per cento netto siano utilizzati per un fondo di edilizia residenziale pubblica. Ribadita l'attenzione verso il valore culturale e sociale del patrimonio pubblico, ricorda come il Governo intende operare non al fine di minare i capisaldi di tale tutela, ma piuttosto per indebolire le troppe rigidità legislative, passando ad un concetto di tutela - gestione che consenta una migliore sopravvivenza di quei beni che appartengono al patrimonio culturale comune.

Per quanto riguarda il condono, si tratta di materia sicuramente problematica, e non le sfugge la natura delle sollecitazioni e dei rilievi mossi da più parti. Rileva tuttavia non essere questa la sede per argomentare in termini di costituzionalità o meno dell'intervento, già esaurientemente affrontato dall'Assemblea del Senato. Nel merito, il Governo si è trovato di fronte al dilemma se attuare oppure no il condono, e su questo tema è legittima ogni posizione, favorevole o contraria. Un dato tuttavia è oggettivo: l'attività di scempio edilizio si è determinata nel periodo storico che va dal 1994 ad oggi, tra l'altro sotto la responsabilità di governi diversi da quello attuale.

Infine, intende replicare ad alcuni quesiti di natura più tecnica posti da alcuni senatori, rilevando come il condono possa portare anche in un certo senso ad una riqualificazione del territorio, in quanto il comune, attraverso la sanatoria e l'accatastamento dell'immobile da condonare, ne fotografa esattamente la situazione, con conseguente maggiore chiarezza ai fini dell'imposizione fiscale, mentre per quanto riguarda la doverosa garanzia di accesso al mare nelle aree demaniali, ricorda che la domanda di condono edilizio per questo tipo di aree è soggetta a preventivo controllo. Nel preannunciare che in ogni caso, il Governo presenterà un emendamento teso a tutelare questa insopprimibile esigenza, conclusivamente, ritiene non sussistere contrasto con il testo unico in materia edilizia, né con altre previsioni normative. Per quanto riguarda infine i lavoratori esposti all'amianto, assicura che da parte del Governo si è provveduto alla loro tutela derivante da danno potenziale, salvaguardandone i diritti quesiti.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che l'esame dei documenti di bilancio e degli interventi che il Governo si propone di attuare non possa andare disgiunto da un'attenta osservazione della situazione mondiale, che vede gli scenari in corso di mutazione, consigliando pertanto non interventi di tipo strutturale, ma piuttosto misure di attesa. India e Cina rappresentano indubbiamente paesi in fase di decollo economico, con i quali occorre attrezzarsi a competere, né può dimenticarsi che quest'anno, per quanto limitato nel tempo, si è attraversato un periodo di guerra, e che comunque ci si sta avviando verso un superamento della fase ciclica più negativa. Gli interventi del Governo, pur nel rispetto dei parametri posti da Maastricht, mirano infatti a non deprimere la domanda.

Richiama, quindi, l'attenzione sul fatto che le misure di carattere straordinario (le cosiddette *una tantum*), alla luce dei caratteri che contraddistinguono l'attuale fase del ciclo economico, rappresentano in realtà uno strumento appropriato al fine di consentire il superamento della presente congiuntura non favorevole, il che non fa venir meno peraltro le perplessità che ha suscitato in passato l'uso di questi strumenti in contesti significativamente diversi.

Per quel che attiene invece al tema dell'andamento delle entrate, va rilevato che l'analisi dei dati disponibili, effettuata depurando gli stessi delle previsioni contenute nel bilancio per il 2003 (previsioni che scontavano una congiuntura dell'economia mondiale più favorevole che non ha poi trovato riscontro nella realtà), evidenzia come tale andamento non abbia registrato un calo significativo, mentre per quanto riguarda il versante della spesa le iniziative assunte dal Governo hanno dimostrato in concreto come lo stesso non intenda rinunciare all'obiettivo di assicurare una sana e corretta gestione della finanza pubblica, anche se ciò può aver implicato rinunce pesanti sia sul fronte della politica di promozione degli investimenti, sia su quello della riduzione del livello della pressione fiscale.

Per quel che concerne poi il tema delle aree depresse, ritiene importante sottolineare come l'attuale manovra di finanza pubblica porti l'ammontare complessivo delle risorse a tal fine destinate da 18,8 a 25,5 miliardi di euro, che rappresentano indubbiamente una massa d'urto rilevante rispetto alle problematiche in questione, specie se si consideri non solo i fondi allocati nella Tabella F del disegno di legge finanziario. Il Sottosegretario prosegue poi osservando che, riguardo al finanziamento degli investimenti, il Governo ha inteso soprattutto assicurare le disponibilità necessarie a far fronte alle spese che concretamente saranno affrontate nel corso del prossimo anno: non si è fatto, pertanto, nessun rinvio di stanziamenti certi ad esercizi futuri e indefiniti, ma si è semplicemente provveduto ad una rimodulazione in funzione delle necessità di utilizza immediato. In Tabella D, inoltre, ci sono oltre 4,4 miliardi di euro, che, secondo lo studio dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) citato dall'opposizione, sarebbero ancora superiori alla cifra indicata. Comunque, al di là delle diverse stime elaborate in proposito, è innegabile come gli interventi per lo sviluppo dell'economia non possono considerarsi in nessun modo irrilevanti.

Dopo aver richiamato l'attenzione sul fatto che anche per l'università e la ricerca scientifica gli stanziamenti previsti per la manovra di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 appaiono in aumento rispetto ai dati precedenti, il rappresentante del Governo si rifà alle considerazioni problematiche svolte dal senatore Marino in merito alla struttura del bilancio, sottolineando come le criticità evidenziate siano sostanzialmente un residuo del passato e facendo comunque presente che le eventuali proposte emendative al riguardo – che dovessero essere presentate nel prosieguo dell'esame – verranno valutate dal Governo con la massima attenzione.

Il sottosegretario Vegas passa quindi ad esaminare le problematiche attinenti alla spesa sanitaria delle Regioni e, in proposito, sottolinea come le richieste avanzate da queste ultime e volte ad ottenere un intervento finanziario dello Stato di rilevante entità appaiano assolutamente insostenibili, se si considera che nell'ambito dell'accordo raggiunto tra Stato e Regioni nel 2001, da un lato, non era stata lamentata alcuna sottostima delle spese sanitarie e, dall'altro, uno dei punti essenziali dell'accordo era stata la decisione di superare definitivamente un meccanismo che fino a quel momento aveva consentito una forma di vero e proprio rimborso a piè di lista delle spese in questione, per adottare più rigorosi criteri di gestione.

Il sottosegretario Vegas prosegue, quindi, richiamando con forza l'attenzione sulla valenza strutturale degli interventi delineati in materia pensionistica e sottolineando come gli stessi si ricolleghino anche ad un disegno complessivo – nel quale si inseriscono altresì numerosi degli interventi contenuti nella manovra di finanza pubblica in esame – volto a rafforzare in modo significativo la capacità di attrarre investimenti del sistema Italia nel suo complesso.

Conclude quindi il suo intervento rilevando come, per quanto riguarda più specificamente il funzionamento delle procedure di esame dei documenti di bilancio, se è vero che ci si trova in una situazione di eccezionalità che viene affrontata inevitabilmente con strumenti per qualche verso eterodossi, è però vero che con la sessione dell'anno in corso si sono avuti alcuni mutamenti significativi nella direzione di una maggiore trasparenza e razionalizzazione delle procedure in questione, miglioramenti cui auspicabilmente faranno seguito ulteriori passi avanti in futuro.

Segue un breve intervento del senatore MARINO (*Misto-Com*), che chiede vengano acquisite e messe a disposizione dei componenti della Commissione le tabelle dalle quali il relatore Ferrara e il sottosegretario Vegas hanno ricavato i dati cui hanno fatto riferimento nei loro interventi.

Il sottosegretario VEGAS assicura che i dati richiesti, dopo un eventuale ulteriore riscontro di carattere tecnico, verranno messi a disposizione quanto prima.

Il PRESIDENTE propone quindi di disgiungere e di sospendere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2518 dal seguito dell'esame congiunto, che propone di rinviare, dei disegni di legge n. 2513 e 2512.

Conviene la Commissione con le proposte del Presidente di disgiungere e sospendere il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2518 nonché di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2513 e 2512.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 2513 e 2512 è quindi rinviato.

Il Presidente AZZOLLINI propone di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 18,45, avvertendo che l'*iter* dei lavori proseguirà disgiuntamente con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2518.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) fa presente la necessità di disporre di una proroga del termine per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge finanziaria (atto Senato n. 2512) e di bilancio (atto Senato n. 2513), già fissato a martedì 21 ottobre, alle ore 12.

Il Presidente AZZOLLINI, in relazione alla richiesta del senatore Ripamonti, propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti ai disegni di legge finanziaria (atto Senato n. 2512) e di bilancio (atto Senato n. 2513) alle ore 12 di mercoledì 22 ottobre.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) esprime le proprie riserve sulla proposta del Presidente, ritenendo opportuno disporre di un termine più ampio, tenuto conto anche dell'impegno dei senatori per presentare gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2518.

La Commissione conviene, infine, con la proposta del Presidente, ed il termine per la presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge n. 2512 (legge finanziaria) e 2513 (bilancio) viene prorogato alle ore 12 di mercoledì 22 ottobre.

La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 19.

Riprende l'esame dell'AS 2518 dianzi sospeso.

Il presidente AZZOLLINI, avendo convenuto la Commissione unanimemente di rinviare l'esame degli ordini del giorno alla fine delle votazioni relative agli emendamenti, in conformità con la prassi applicata per l'esame del disegno di legge finanziaria, avverte che si passerà all'e-

same degli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2518, a partire da quelli riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ed invita pertanto i rispettivi proponenti a procedere all'illustrazione.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti di cui è firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, ed evidenziando al riguardo la contraddittorietà della disposizione contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge in conversione che, da un lato, non appare in grado di stimolare un aumento degli investimenti in ricerca da parte delle piccole imprese, in quanto le condizioni di queste ultime non consentono comunque un significativo impegno in questa direzione e, dall'altro, finirà per avvantaggiare le grandi imprese che avrebbero comunque effettuato gli investimenti per le stesse necessari in questo settore.

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore BASILE (*FI*) illustra l'emendamento 1.3.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) illustra gli emendamenti 1.7 e 1.21, soffermandosi in particolare sul fatto che tali proposte sono volte, tra l'altro, ad elevare l'importo suscettibile di beneficiare dei meccanismi agevolativi previsti dall'articolo 1, nonché ad escludere dall'ambito di applicazione di tali meccanismi le spese per la partecipazione a mostre e a fiere, nel presupposto che quest'ultimo tipo di spese, facendo parte dell'attività ordinaria dell'impresa, potrebbe costituire un ambito di agevolazioni cui le imprese medesime potrebbero ricorrere al solo fine di avere un recupero sul piano fiscale più immediato, essendo noto che gli investimenti in ricerca, sviluppo e tecnologia assicurano invece ricadute positive solo in una prospettiva di medio o lungo periodo.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) modifica l'emendamento 1.70 riformulandolo nell'emendamento 1.70 (testo 2). Chiede poi di accantonare l'esame dello stesso emendamento, in relazione al termine ancora aperto per la presentazione dei subemendamenti, nonché di accantonare gli emendamenti 1.13, 1.15 e 1.16.

In merito all'emendamento 1.70 (testo 2), interviene brevemente il senatore MORANDO (*DS-U*) il quale richiama l'attenzione sulla prima delle modifiche che il relatore propone con riferimento alla soppressione della lettera *a*) dell'articolo 1, osservando il notevole rilievo di tale modifica, considerato che l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in tecnologie digitali che verrebbero così ricomprese nel reddito d'impresa e riassoggettate a tassazione ammonterebbe, stando alla relazione tecnica, a 1.310 milioni di euro.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), in relazione allo stesso emendamento, sottolinea l'opportunità di acquisire la relazione tecnica per valutarne appieno gli effetti finanziari.

Il presidente AZZOLLINI concorda sul rilievo della questione sollevata dal senatore Morando.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) ritira l'emendamento 1.10.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra l'emendamento 1.18, sottolineando come lo stesso sia volto a rendere più conveniente per le imprese la stipula di contratti di ricerca o di ricerca e innovazione con università ed enti pubblici di ricerca.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) dichiara di fare propri tutti gli emendamenti presentati dai senatori dell'UDEUR, dello SDI, di Rifondazione comunista e della Lega per l'Autonomia lombarda del Gruppo Misto. Dichiara inoltre di aggiungere la propria firma agli emendamenti 1.40 e 1.0.2.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) dichiara di ritirare la propria firma dagli emendamenti 1.20, 1.38 e 1.52. Dichiara di aggiungerla all'emendamento 1.0.2 ed illustra infine l'emendamento 1.40 volto ad aggiungere una lettera *d) bis* dopo la lettera *d)* relativa agli investimenti in laboratori di ricerca.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra gli emendamenti 1.27 e 1.33.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra quindi l'emendamento 1.51.

Infine, il senatore CHIUSOLI (*DS-U*), dopo aver ricordato che gli emendamenti in questione sono stati sottoscritti da tutto il suo Gruppo in Commissione industria, illustra gli emendamenti 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5.

Il PRESIDENTE, essendo dati per illustrati i rimanenti emendamenti all'articolo 1, invita il Relatore ed il Governo ad esprimere il rispettivo avviso.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti, mentre invita ad accogliere l'emendamento 1.70 (testo 2) e si riserva di pronunciarsi successivamente sugli emendamenti accantonati.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si associa all'avviso espresso dal relatore.

Il Presidente AZZOLLINI, verificata la presenza del numero legale, invita pertanto a procedere alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo del decreto-legge, proponendo preliminarmente di accogliere la richiesta del relatore di accantonare l'esame degli emendamenti 1.70 (testo 2), 1.13, 1.15 e 1.16, e ricorda, infine, che l'emendamento 1.10 è stato ritirato dal senatore Giaretta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Con separate votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12, 1.14 e 1.17.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.10 era stato ritirato dal senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*).

Il senatore MODICA (*DS-U*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.18, ricordando che l'università italiana ed il mondo della ricerca attendono da anni soluzioni come quelle in esso prospettate.

Dichiarano di seguito il proprio voto favorevole sullo stesso emendamento i senatori GIARETTA (*Mar-DL-U*), MARINO (*Misto-Com*) e RIPAMONTI (*Verdi-U*).

Si associa anche il senatore MORANDO (*DS-U*), chiedendo al relatore e al Governo di ripensare attentamente al contenuto dell'emendamento prima di decretarne la bocciatura, dato lo scarso impatto economico dei relativi oneri, anche in considerazione della compensazione introdotta dalla lettera *a*) dell'emendamento 1.70 (testo 2) presentato dal relatore, attraverso la soppressione delle agevolazioni fiscali ivi indicate.

Su proposta del senatore MODICA (*DS-U*) la Commissione accantona quindi l'emendamento 1.18. Con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 e 1.39.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MORANDO (*DS-U*), la Commissione respinge quindi l'emendamento 1.40.

Su proposta del PRESIDENTE sono quindi accantonati gli emendamenti 1.41, 1.42 e 1.43.

La Commissione, con separate votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53 e 1.54.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*), l'emendamento 1.55 risulta, previa richiesta di verifica del senatore MORANDO (*DS-U*), respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi gli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68 e 1.69. E' quindi respinto l'emendamento 1.0.1. Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*), la Commissione respinge l'emendamento 1.0.2. Infine, la Commissione respinge le proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CHIUSOLI (*DS-U*), nonché l'emendamento 1.0.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta notturna, già fissata per oggi alle ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,05.

388^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca Possa, ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 21,15.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il PRESIDENTE avverte che si continuerà con l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2518, a partire da quelli relativi all'articolo 2.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) osservando che nella precedente seduta, in relazione all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, sull'esito della votazione relativa all'emendamento 1.55 ha influito una presunta mancata comunicazione della sostituzione del senatore Giovanni Battaglia da parte del senatore Modica, che invece risulta essere stata trasmessa in tempo utile agli Uffici.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) si associa ai rilievi del senatore Morando in merito alla regolarità della votazione richiamata.

Il presidente AZZOLLINI, confermando che gli Uffici non hanno comunicato in tempo utile alla Presidenza la suddetta sostituzione, fa presente, tuttavia che, ai fini dell'esito della votazione richiamata, la sostituzione in discussione non sarebbe risultata determinante. Esprimendo al senatore Modica le proprie scuse per l'accaduto, in ordine al quale manifesta il proprio disappunto, invita comunque per il futuro i rappresentanti dei Gruppi a rappresentare alla Presidenza, all'inizio di ciascuna seduta, la situazione relativa ad eventuali sostituzioni.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 sono dati per illustrati.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) formula parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al Relatore.

Interviene il senatore RIPAMONTI (*VERDI-U*), il quale, dichiarando il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo sull'emendamento 2.1, chiede al Governo ed al relatore di motivare il proprio parere al fine di permettere un utile confronto.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-l'Ulivo, sull'emendamento 2.1 che propone di sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge n. 2518 in quanto si tratta di una disposizione puramente propagandistica che esprime la debolezza della politica del Governo nella materia del finanziamento degli investimenti in ricerca ed innovazione.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2 sono dati per illustrati.

Con riferimento all'emendamento 3.3, che propone di sopprimere l'articolo 3, interviene il senatore CADDEO (*DS-U*), il quale invita il Governo ad una seria riflessione sulla disposizione che, ricorda, prevede incentivi per il rientro in Italia per i ricercatori residenti all'estero, osservando come si tratti di una norma eccessivamente generica che si presta a scopi di elusione fiscale. Manca infatti una specificazione in ordine al tempo minimo di effettuazione della ricerca all'estero o sulla definizione di ricercatore, per cui le aziende ben potrebbero mandare all'estero i propri dipendenti al fine di fruire delle nuove agevolazioni. Ribadisce quindi la necessità di una riflessione e di un adeguato approfondimento per eliminare, attraverso una più compiuta formulazione della norma, possibili distorsioni ed incertezze applicative.

Interviene il senatore RIPAMONTI (*VERDI-U*), il quale, condividendo le osservazioni del senatore Caddeo (*DS-U*), invita a riflettere sulle reali cause che determinano la fuga all'estero dei ricercatori. Se da un lato è vero che i salari appaiono troppo bassi, dall'altro ritiene che la ragione si debba rinvenire nella carenza dei fondi destinati alla ricerca in Italia e nell'assenza di strutture adeguate. Ritiene poi necessario che vengano introdotti miglioramenti nella formulazione della disposizione di cui all'articolo 3, che si presta ad iniziative strumentali ed elusive delle aziende private, tenuto conto che la norma non dovrebbe trovare applicazione per il settore pubblico, come è emerso nel corso della discussione. Sono questi aspetti che sembrano essere stati colti anche dal relatore, come è testimoniato dalla sua proposta espressa dall'emendamento 3.25 che, peraltro, non sembra, per il senatore Ripamonti (*VERDI-U*), sufficiente a risolvere le criticità che sono state da più parti evidenziate.

Dopo che l'emendamento 3.4 è dato per illustrato, interviene il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) che, riferendosi all'emendamento 3.5, osserva come la proposta in esso contenuta intenda costituire una risposta differente ad un tema che è reale ma che l'articolo 3 non riesce a risolvere adeguatamente. Il motivo principale della fuga di cervelli dall'Italia, per il senatore Giaretta (*Mar-DL-U*), è costituito sia dalla mancanza di offerte di lavoro adeguate alla professionalità dei ricercatori, sia dalla carenza di laboratori di ricerca idonei, osservando come occorra agire su tali aspetti piuttosto che su quelli retributivi. L'emendamento 3.3, preso atto che l'articolo 3 trova applicazione solo per il settore privato, prevede che l'agevolazione prevista sia riferibile all'azienda che assume, ritenendo tale soluzione idonea a determinare una crescita dei posti di lavoro. In via ulte-

riore, la proposta emendativa specifica e indica criteri per individuare con esattezza la platea dei ricercatori interessati dall'agevolazione.

Gli emendamenti 3.6 e 3.7 sono dati per illustrati.

Il RELATORE illustra l'emendamento 3.25, osservando come lo stesso vada nella direzione da più parti indicata e cioè quella di precisare il concetto di ricercatore che, altrimenti, risulterebbe troppo generico.

Dopo che gli emendamenti 3.8, 3.9 e 3.10 sono dati per illustrati, il senatore MODICA (*DS-U*) illustra l'emendamento 3.11, e sottolinea l'importanza di chiarire la definizione di «ricercatore», osservando come, al momento, l'articolo 3, fatta eccezione per la rubrica, non dispone che per poter fruire dei benefici gli interessati debbano far rientro in Italia. La proposta espressa con l'emendamento 3.11, oltre a specificare quanto sopra, precisa che per poter beneficiare dell'agevolazione occorre aver svolto almeno un triennio di lavoro di ricerca all'estero. Ritene, poi, che l'espressione «divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato», contenuta nell'articolo 3, risulti contraddittoria e non utile, ai fini di una corretta applicazione della norma. Non esclude poi che la disposizione possa trovare applicazione anche per il settore pubblico, rispetto alle ipotesi residuali per le quali saranno consentite assunzioni, in deroga al generale divieto, e con l'occasione richiama l'attenzione sulle vicende di quei ricercatori che sono stati chiamati a lavorare in Italia per il Consiglio Nazionale delle Ricerche ma che non è stato possibile assumere. E' questo un tema collegato che potrebbe essere affrontato con l'occasione, attraverso una nuova versione della disposizione.

Gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 e 3.17 sono dati per illustrati.

Interviene il senatore EUFEMI (*UDC*), il quale, illustrando l'emendamento 3.18, ritiene che sia necessario introdurre una previsione di maggior favore qual'è quella di cui all'emendamento in questione che stabilisce che i redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato, non concorrano alla formazione della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive. Conclude osservando come quello dei ricercatori sia un problema di «*status*» e come sia necessario favorire una mobilità all'interno del sistema, tenendo conto del fatto che i nostri ricercatori all'estero costituiscono il riconoscimento di un'ottima formazione dei medesimi ed è quindi importante che per essi trovi applicazione una norma di reale vantaggio.

Gli emendamenti 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.01, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4 sono dati per illustrati.

Il RELATORE formula parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione di quello a sua firma, sul quale fa riserva di offrire un ulteriore contributo per l'Aula, alla luce delle considerazioni che sono emerse nel corso della discussione.

Con riferimento all'emendamento 3.18, il parere contrario è motivato dal fatto che la proposta ivi contenuta comporta un onere ammontante a circa 80 milioni di euro.

Il rappresentante del GOVERNO formula parere conforme a quello del relatore, manifestando apprezzamento per la proposta del relatore ed attendendo di vedere una nuova formulazione della stessa, eventualmente per l'Aula, recante miglioramenti redazionali e una maggiore specificazione dei requisiti per poter fruire delle agevolazioni previste. Quanto alle altre proposte emendative, il parere contrario è motivato dal fatto che esse comportano oneri che non risultano quantificati.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*), il quale, dichiarando voto favorevole sull'emendamento 3.1, invita il relatore a valutare l'opportunità di non attendere l'esame in Aula per presentare la preannunciata riformulazione della proposta emendativa dell'articolo 3. Non si può infatti escludere che il Governo decida di porre la questione di fiducia ed in tal caso, secondo prassi consolidata, la stessa risulterebbe riferita al testo approvato dalla Commissione col favore del Governo; potrebbe risultare opportuno, quindi, che sin d'ora si giunga ad una precisa definizione di «ricercatore» e degli altri punti evidenziati. Invita poi il relatore a considerare la proposta espressa dall'emendamento 3.11 di cui il senatore Modica (*DS-U*), è primo firmatario, nonché la proposta contenuta nell'emendamento 3.5 e a tal fine chiede che venga temporaneamente accantonato l'esame della disposizione, per consentire un approfondimento necessario onde evitare di assumere una decisione affrettata di cui ci si potrebbe pentire per il futuro.

Interviene il relatore TAROLLI (*UDC*) che, ritenendo fondate e condivisibili le preoccupazioni espresse, tra gli altri, dal senatore Morando, chiede che venga disposto l'accantonamento dell'emendamento 3.25.

Seguono brevi interventi del senatore CADDEO (*DS-U*), e del senatore MORANDO (*DS-U*) – i quali fanno presente come sia opportuno, a questo punto, disporre l'accantonamento anche degli emendamenti 3.11 e 3.5 – e del senatore RIPAMONTI (*VERDI-U*) – che invita ad accantonare l'intero articolo.

Interviene il rappresentante del GOVERNO per rilevare come non abbia nulla in contrario ad una migliore specificazione dei destinatari della norma e degli altri aspetti da più parti evidenziati. Inoltre, ribadisce la contrarietà all'emendamento 3.18 in quanto si tratta di una disposizione che comporta oneri significativi a carico del bilancio dello Stato.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.5, 3.25, 3.11 e 3.23.

Posti ai voti, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4.

Il senatore MARINO (*Misto-Com*) illustra l'emendamento 4.1, volto a sopprimere interamente l'articolo 4, così da poter liberare risorse finanziarie che potrebbero essere meglio utilizzate se destinate agli Istituti di ricerca già esistenti.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) illustra l'emendamento 4.6, interamente soppressivo dell'articolo 4, facendo presente che in tal modo sarebbe poi possibile istituire un fondo appositamente finalizzato al finanziamento dei Politecnici. Illustra quindi gli emendamenti 4.9 e 4.18.

Il senatore MODICA (*DS-U*) illustra gli emendamenti 4.5 e 4.8, il primo dei quali è volto a sopprimere l'articolo 4, che risulta essere uno dei più criticati tanto dall'opposizione quanto dalla stessa maggioranza. Basti pensare che la 7^a Commissione permanente ha approvato, all'unanimità, un parere con il quale definisce inopportuna la creazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che inevitabilmente sottrae fondi ai già scarsi stanziamenti disposti in favore del circuito ordinario dell'Università e della ricerca, contrastando nel contempo con il recente riordino degli enti di ricerca. La 7^a Commissione ha quindi richiesto la soppressione dell'articolo 4, o quanto meno il rinvio dell'istituzione del nuovo organismo al 2005.

Il presidente AZZOLLINI avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli altri emendamenti presentati all'articolo 4.

Il relatore TAROLLI (*UDC*) fa presente innanzitutto come l'articolo 4 sia finalizzato a concretizzare quella che appare un'intuizione realmente innovativa che, sicuramente, val la pena di sperimentare, ferma restando la possibilità di apportare eventualmente, in futuro, alla disposizione di cui all'articolo 4, le novelle che si dovessero rivelare utili in corso d'opera.

Esprime pertanto parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4, ad eccezione dell'emendamento 4.24, da lui presentato, e dell'emendamento 4.24^a, sul quale si rimette al Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere conforme a quello del relatore, pronunciandosi altresì favorevolmente sull'emendamento 4.24 e rimettendosi alla Commissione sull'emendamento 4.24a.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sugli emendamenti soppressivi di un articolo che sottrae preziose risorse finanziarie alla ricerca pubblica.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 4.1, identico agli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore IZZO (*FI*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.17 e 4.20.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 e 4.20.

La Commissione, con separate votazioni, approva l'emendamento 4.24 e respinge gli emendamenti 4.21, 4.22 e 4.23.

Il senatore MORO (*LP*) annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo Lega Nord Padania sull'emendamento 4.24a.

Il senatore IZZO (*FI*) propone l'accantonamento dell'emendamento 4.24a.

Il presidente AZZOLLINI dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.24a.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 4.0.1, 4.0. 2, 4.0.3 e 4.0.4.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il senatore MARINO illustra l'emendamento 5.3, volto a sopprimere l'articolo 5, la cui formulazione, a parte le considerazioni di merito, lascia alquanto a desiderare: basti pensare a cosa dispone il comma 3, il quale parla di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare.

Illustra quindi brevemente gli altri emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 5.

Il senatore CADDEO illustra l'emendamento 5.5, interamente soppressivo di un articolo che, in modo del tutto incongruo, mira a disporre la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, per di più nell'ambito di un decreto-legge. Significativo è, al riguardo, che perfino il Presidente della 8^a Commissione permanente, il senatore Grillo, abbia presentato un emendamento interamente soppressivo dell'articolo 5. Oltretutto, l'articolo in questione si pone in contraddizione rispetto agli stessi obiettivi indicati dal Governo, mentre la nuova società per azioni

dovrebbe in sostanza occuparsi prevalentemente del finanziamento delle grandi opere, previste essenzialmente nel Nord del Paese. Nè si comprende per quale ragione il comma 3 preveda un decreto di natura non regolamentare.

Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a rendere possibile un meditato approfondimento di tematiche così rilevanti.

Il senatore RIPAMONTI illustra l'emendamento 5.4, nonché gli altri emendamenti sottoscritti dai senatori del Gruppo dei Verdi e riferiti all'articolo 5. È a dir poco singolare che con tale articolo, contenuto in un provvedimento d'urgenza, si disponga la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in una società per azioni, dando così vita ad una nuova banca pubblica. Se proprio il Governo riteneva di dover realizzare questo tipo di scelta, avrebbe quanto meno dovuto provvedere mediante un disegno di legge ordinario. Oltretutto, creando una nuova banca pubblica, si dovrebbe contestualmente indicare quali sono le modalità con cui la Banca d'Italia dovrebbe esercitare i propri compiti di vigilanza sul costituendo Istituto.

Con l'emendamento 5.22, poi, si propone di sostituire le parole «di natura non regolamentare», di cui al comma 3, con l'indicazione della legge n. 400 del 1988 mentre, con l'emendamento 5.97, si mira a sopprimere il comma 27 il quale, in modo del tutto incongruo, intende stabilire che la Infrastrutture S.p.A. possa destinare propri beni e finalizzare propri rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori.

Il senatore EUFEMI illustra tutti gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 5, facendo presente come il Gruppo UDC non sia pregiudizialmente contrario alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, pur ritenendo che il testo dell'articolo in questione possa essere migliorato. Al riguardo, fa presente come la 6^a Commissione permanente, nel parere reso, abbia sostanzialmente recepito le considerazioni da lui espresse, proponendo una diversa configurazione della futura Cassa depositi e prestiti S.p.A., che dovrebbe essere articolata in due distinte strutture societarie: una di finanziamento degli enti pubblici territoriali ed un'altra di finanziamento delle opere e delle infrastrutture pubbliche. Inoltre, ad avviso della 6^a Commissione permanente andrebbe chiarito se sia esclusa la prima delle due articolazioni dalla ordinaria vigilanza sugli istituti di credito, mentre occorrerebbe riflettere sulla portata del comma 11, lettera c), che sottrae la potestà di regolare la trasparenza e la pubblicità degli strumenti di raccolta, oggi spettanti alla Banca d'Italia, attribuendola al Ministro dell'economia e delle finanze.

Auspica, in conclusione, che la maggioranza ed il Governo non si irrigidiscano sulla decisione di mantenere inalterato il testo dell'articolo 5, facendo il possibile per mettere a punto un testo migliore.

Il senatore MARINO fa propri e rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati dai senatori di Rifondazione comunista e dal senatore De Paolis.

Il senatore GIARETTA illustra l'emendamento 5.30, sottolineando come la trasformazione in società per azioni della Cassa depositi e prestiti attraverso un provvedimento d'urgenza sia un atto assolutamente irriparabile nei confronti del Parlamento. È gravissimo che con un decreto-legge si crei una sorta di banca personale del Ministro del tesoro, derogando per di più agli articoli dal 2342 al 2345 del codice civile, recentemente rivisti, e si sottragga il nuovo istituto alla vigilanza della Banca d'Italia. Desta poi sconcerto la previsione di cui al comma 4, con il quale si dispone che la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione venga effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il senatore MARINO fa presente che, onde consentirne una corretta lettura, l'emendamento 5.54 dovrebbe essere suddiviso in due distinte proposte emendative la prima (emendamento 5.54 testo 2) delle quali volta a sopprimere, al comma 7, lettera *a*), le parole «dall'emissione di titoli», e le parole «e da altre operazioni finanziarie», mentre la seconda proposta (emendamento 5.54a) emendativa, subordinata alla prima, sarebbe finalizzata a premettere alle parole «possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato», la parola «non».

Quanto poi all'emendamento 5.55, lo trasforma in un testo 2, volto a sostituire, al comma 7, lettera *a*), le parole «che possono essere», con la parola «non».

Il senatore GRILLOTTI (AN), in via generale, osserva che bisognerebbe affrontare il problema della *governance* della Cassa depositi e prestiti, soprattutto per quanto concerne la presenza degli enti locali in ordine alla possibilità di finanziare loro progetti. Si sofferma quindi sull'emendamento 5.102, tendente a sostituire il comma 3 dell'articolo 30 della legge n. 166 del 2002, nel senso di prevedere che per l'attuazione del programma straordinario di interventi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture delle diverse Forze armate, l'Amministrazione può contrarre mutui, anche presso la Cassa depositi e prestiti.

Il presidente AZZOLLINI avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore MONTINO fa presente come in seno all'8^a Commissione permanente siano state espresse non poche perplessità sul testo dell'articolo 5 il quale, disponendo la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, ne altera contestualmente le tradizionali caratteristiche di soggetto deputato al sostegno degli investimenti del sistema autonomistico, e segnatamente dei Comuni piccoli e medi. Oltretutto, de-

sta perplessità il fatto che il nuovo Istituto sarebbe volto ad operare essenzialmente in vista del finanziamento delle grandi opere.

Con l'articolo 5 si dà vita, quindi, ad un ennesimo Istituto di credito interamente pubblico che, però, non verrebbe sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, sancendo così una disparità di trattamento nell'ambito del sistema degli Istituti di credito pubblici.

Propone pertanto l'accantonamento dell'articolo 5 allo scopo di operare i necessari approfondimenti.

Il relatore TAROLLI (*UDC*), dopo aver ascoltato con interesse le considerazioni emerse in sede di illustrazione degli emendamenti, rileva di non essere attualmente in grado di esprimere valutazioni definitive sugli stessi. Pertanto, chiede che siano accantonati gli emendamenti presentati all'articolo 5 del decreto-legge in titolo, nonché gli emendamenti volti ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5.

Il sottosegretario ARMOSINO invita sin da ora i senatori della maggioranza a ritirare tutti gli emendamenti presentati, mentre, in merito alle osservazioni fatte dal senatore Grillotti sul ruolo della Cassa depositi e prestiti, rinvia a quanto già osservato in sede di replica nella seduta pomeridiana di oggi. In ogni caso, conferma che il Governo ritiene indispensabile la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni al fine di raggiungere gli obiettivi indicati.

Esprime, quindi, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5 del decreto-legge in esame, riservandosi di esprimere in via successiva il parere sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il presidente AZZOLLINI, preso atto della richiesta del relatore Tarolli, dispone l'accantonamento degli emendamenti presentati all'articolo 5 del decreto-legge in titolo, nonché degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6, nonché di quelli tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), intervenendo in merito all'emendamento 6.7, osserva che la riforma dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) dovrebbe essere oggetto di più attenta riflessione, anche perché in ordine alla stessa si ripropongono questioni di trasparenza e di correttezza delle procedure, già segnalate in precedenza. In particolare, ad esempio, bisognerebbe prevedere che gli ulteriori trasferimenti, conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A. possano essere disposti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 6.0.1 che mira a prevedere un finanziamento del piano di rinascita regionale della Sardegna: infatti, sa-

rebbe segno di sensibilità se il Governo accogliesse tale proposta che è stata, peraltro, prospettata come indispensabile anche da esponenti del centro-destra.

Il senatore GIARETTA (*Mar-DL-U*) appone la propria firma sull'emendamento 6.14 che affronta il problema del cosiddetto *dumping* ambientale.

Il senatore IZZO (*FI*) appone la propria firma sull'emendamento 6.18.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso articolo 6.

Il relatore TAROLLI, rilevando che i contenuti all'articolo 6 costituiscono un insieme di disposizioni organiche e strutturate, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, salvo sugli emendamenti 6.33 e 6.33a.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, compreso l'emendamento 6.33a, ad eccezione dell'emendamento 6.33 sul quale formula parere positivo.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.34, 06.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6.

Posto ai voti, la Commissione approva l'emendamento 6.33.

La Commissione poi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 e 6.19.

L'emendamento 6.33a, posto ai voti, è approvato.

Posti separatamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518**Art. 1.****1.1**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.2

FRANCO Paolo, VANZO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Detassazione degli investimenti in beni strumentali*). – 1. Per le imprese e per i soggetti, in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 20 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali, con esclusione dei beni immobili, realizzati nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute nei limiti dell'esaurimento delle risorse finanziarie stanziare nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006, concernenti le spese classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del 10 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria».

1.3

BASILE, FIRRARELLO, BARELLI

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) un importo pari al 10 per cento dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché degli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche *hardware* e *software* effettuati da imprese con un fatturato lordo annuo non superiore a dieci milioni di euro, riferito all'anno precedente, finalizzati a rilevanti innovazioni dei processi aziendali e interaziendali, ivi compresa la formazione del personale interessato. La somma relativa all'intero investimento non può superare i 200.000 euro annui. A tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi di imposta precedenti».

1.4

PASSIGLI, CADDEO

Sostituire il punto a) del comma 1 con il seguente:

«a) un importo pari al 25 per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 75 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;».

1.5

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quaranta».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.6

CAVALLARO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dieci per cento» con le seguenti: «trenta per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

1.7

GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

1.8

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ricerca e sviluppo», inserire le seguenti: «e quelli».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.9

DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;».

1.70

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) nella lettera a) del comma 1, le parole da: "nonché degli investimenti" a: "e organizzative" sono soppresse;

b) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) le stesse percentuali di cui alla lettera a) si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dalla Unione Europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche; l'efficacia delle disposizioni della presente lettera è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;"

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.";

d) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata, con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 3, dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

5. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.";

e) al comma 6, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) ed a-bis)"».

1.70 (testo 2)

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: "nonché degli investimenti" a: "e organizzative";

b) al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"Le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dalla Unione Europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;"

c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detasati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.";

d) al comma 3, dopo le parole: "Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata" inserire le seguenti "con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis.";

e) sopprimere il comma 5».

1.10

GIARETTA, CAMBURSANO, TREU, D'AMICO, CASTELLANI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «digitali».

1.11

CAVALLARO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «digitali» aggiungere le seguenti: «ed informatiche».

1.12

CICCANTI

All'articolo 1, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative» aggiungere le seguenti: «e delle spese di pubblicità, marketing e comunicazione».

Conseguentemente:

all'articolo 33, apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 6, le parole: "9 per cento" e "4,5 per cento" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "6,5 per cento" e "4 per cento";

b) al comma 13, nel primo periodo, le parole: "pari al 7" e "del 3,5", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "pari al 5" e "del 2,5" e il secondo periodo è soppresso;

Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31-01-2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

1.13

SALERNO, MUGNAI, CANTONI, EUFEMI, FRANCO PAOLO, ULIVI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «organizzative» aggiungere: «ed agli investimenti sostenuti per la creazione di prodotti innovativi che prevedono nella fase di campionatura e prototipazione un elevato grado di valore aggiunto nel disegno, nell'inventiva e nella qualità».

1.14

FALCIER, MAINARDI, FAVARO, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, PASINATO, SAMBIN

All'articolo 1, comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative» aggiungere le seguenti: «e delle spese di pubblicità, marketing e comunicazione».

1.15

BALBONI, KAPPLER

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«1) alla lettera *a*) dopo le parole: "di processo e organizzative" aggiungere le seguenti: "e degli investimenti sostenuti per la creazione di campionari innovativi che prevedono nella fase di campionatura e prototipazione un elevato grado di valore aggiunto nel design, nell'inventiva e nell'innovazione del processo produttivo"

2) alla lettera *b*) dopo le parole: "fiere all'estero" sono aggiunte le parole: "e in fiere internazionali in Italia».

1.16

BETTAMIO

All'articolo 1, comma 1, lettera a), dopo le parole: «di processo e organizzative» sono aggiunte le seguenti: «e degli investimenti sostenuti per la creazione di campionari innovativi che prevedono nella fase di campionatura e prototipazione un elevato grado di valore aggiunto nel design, nell'inventiva e nell'innovazione del processo produttivo;»

1.17

CAMBURSANO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «degli stessi costi», inserire le seguenti: «di periodo, imputabili al conto economico».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.18

FRANCO Vittoria, MODICA, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) l'importo delle spese sostenute per contratti di ricerca o di ricerca e innovazioni stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca».

1.19

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**1.20**

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**1.21**

GIARETTA, CAMBURSANO, TREU, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**1.22**

MARANO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**1.23**

MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO, MARINO

Al comma 1, lettera b), sostituire alle parole: «direttamente sostenute» le seguenti: «sostenute direttamente, o tramite i Consorzi export».
_____**1.24**

BASTIANONI

Al comma 1, lettera b), sostituire alle parole: «direttamente sostenute» le seguenti: «sostenute direttamente, o tramite i Consorzi export».

1.25

BETTAMIO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «direttamente sostenute» le seguenti: «fiere all'estero» sono aggiunte le parole: «e in fiere internazionali in Italia».

1.26

CAVALLARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni».

1.27

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'ammontare delle spese sostenute per la creazione di una rete informatica, ovvero di una banca dati multimediale, tra le piccole imprese che operano nell'indotto del settore automobilistico, tesa a sviluppare e diffondere le conoscenze e le nuove tecnologie finalizzate a garantire il completo riciclaggio di tutti i componenti utilizzati nelle relative produzioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

1.28

PASSIGLI, GASBARRI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.29

MARANO

Al comma 1, inserire la lettera c), dopo le parole: «corsi di istruzione secondaria» la dicitura: «in particolare per sostenere l'alternanza scuola-lavoro (art. 4, L. 53/2003)».

1.30

CICCANTI

Al comma 1, inserire la lettera c), dopo le parole: «corsi di istruzione secondaria» la dicitura: «in particolare per sostenere l'alternanza scuola-lavoro (articolo 4, legge n. 53 del 2003)».

1.31

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi».

1.32

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, GASBARRI

Al comma 1, lettera c), aggiungere alla fine della lettera le seguenti parole: «, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;».

1.33

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) l'ammontare delle spese sostenute dalle piccole imprese, anche riunite in consorzio, per la promozione di interventi finalizzati al risparmio o all'efficienza energetica, nonché alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni liquide o gassose;».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

1.34

D'ANDREA, TREU, SOLIANI, MONTICONE, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte con contratto di dipendenza a tempo indeterminato, ad incremento della base occupazionale, nell'ambito dei titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, ricercatori universitari, tecnologici e tecnici di ricerca;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.35

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.36

FRANCO Vittoria, MODICA, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.37

VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.38

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.39

PASSIGLI, GASBARRI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se la quotazione è mantenuta per almeno 5 anni».

1.40

TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI, MARINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) i costi per investimenti in laboratori di ricerca. In particolare:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca».

1.41

TURCI, CADDEO, PASQUINI, GUERZONI, BONAVIDA, BRUNALE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».

1.42

PERUZZOTTI, ULIVI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) l'importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».

1.43

TURRONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) l'importo delle spese direttamente sostenute per la predisposizione dei campionari».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

1.44

TREU, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, GIARETTA, GAMBURSANO, CASTELLANI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La deduzione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta ai soggetti che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari, ricompresi nell'elenco di cui al comma 1-ter, per un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.45

GAMBURSANO, GIARETTA, CASTELLANI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.46

PASSIGLI, GASBARRI

Sopprimere il comma 2.

1.47

IZZO

Al comma 2, sostituire la parola: «secondo» con «quarto».

1.48

CICCANTI

Al comma 2, sostituire la parola: «secondo» con «quarto».

Conseguentemente, all'articolo 32, all'allegato 1, la tabella C, è sostituita dalla seguente:

**DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL'OBLAZIONE
E DELL'ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI**

TABELLA C

Misura dell'oblazione

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione €/mq Immobili non residenziali	Misura dell'oblazione €/mq Immobili residenziali
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici	156,00	102,00
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento	105,00	82,00
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio . . .	85,00	62,00

Tipologia dell'abuso	Misura dell'oblazione Forfait	
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444	3.500,00	
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio	1.700,00	
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume	516,00	

1.49

MARANO

Al comma 2, sostituire la parola: «secondo» con: «quarto».

1.50

BETTAMIO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Ai fini di cui al comma 1, il progetto di ricerca e sviluppo dell'impresa va presentato, per la valutazione e l'autorizzazione, al Servizio incentivi per l'innovazione tecnologica presso il Ministero delle attività produttive, tenuto conto delle competenze di legge. Il Ministero delle attività produttive, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, dovrà dare il parere da trasmettere all'Agenzia delle entrate. Le imprese dovranno rilevare i dati relativi all'attuazione del progetto e la sua conclusione e tra-

smetterli al Servizio incentivi per l'innovazione presso il Ministero delle attività produttive che li comunicherà all'Agenzia delle entrate.

Delle risorse destinate agli obiettivi dall'articolo 1 il 30 per cento è destinato ai progetti presentati dalle imprese dell'obiettivo 1».

1.51

EUFEMI, IERVOLINO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«Ai fini di cui al comma 1, il progetto di ricerca e sviluppo dell'impresa va presentato, per la valutazione e l'autorizzazione, al Servizio incentivi per l'innovazione tecnologica presso il Ministero delle attività produttive, tenuto conto delle competenze di legge. Il Ministero delle attività produttive, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, dovrà dare il parere da trasmettere all'Agenzia delle entrate. Le imprese dovranno rilevare i dati relativi all'attuazione del progetto e la sua conclusione e trasmetterli al Servizio incentivi per l'innovazione presso il Ministero delle attività produttive che li comunicherà all'Agenzia delle entrate.

Delle risorse destinate agli obiettivi dall'articolo 1 il 30 per cento è destinato ai progetti presentati dalle imprese dell'obiettivo 1».

1.52

PASSIGLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro».

1.53

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 3, dopo: «dal responsabile del centro di assistenza fiscale» *aggiungere le parole:* «o da un intermediario fiscale abilitato. In ogni caso l'effettività delle spese sostenute potrà essere attestato dall'imprenditore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dagli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione degli atti amministrativi».

1.54

GIRFATTI

Al comma 3, dopo: «dal responsabile del centro di assistenza fiscale» aggiungere le parole: «o da un intermediario fiscale abilitato. In ogni caso l'effettività delle spese sostenute potrà essere attestato dall'imprenditore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dagli stessi in conformità alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione degli atti amministrativi».

1.55

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «o da altra idonea documentazione» con le seguenti: «La convenzione di cui al presente comma deve indicare la durata degli stage aziendali e il costo del personale impiegato».

1.56

CAMBURSANO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.57

CICCANTI

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura

tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

1.58

MARANO

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.59

IZZO

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i successivi tre anni».

1.60

D'ANDREA, GIARETTA, SOLIANI, CAMBURANO, TREU, CASTELLANI, D'AMICO

Al comma 4, sostituire le parole: «nel primo periodo di imposta successivo» con le seguenti: «nei tre periodi di imposta successivi».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.61

BETTAMIO

Al comma 5, del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269 dopo le parole: «li comunicano all'Agenzia delle entrate» sono aggiunte le parole: «e al Ministero delle attività produttive» conseguentemente dopo le parole:

«con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate» sono aggiunte le parole: «di concerto con il Ministero delle attività produttive».

1.62

MARANO

Il comma 6, è abrogato.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a decorrere dal 2004 a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto.

1.63

IZZO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera *a*) il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai cinque esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo.

Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono in vita da meno di tre anni si prevede la possibilità di scegliere se applicare la norma nell’ambito del massimale del 20 per cento sul reddito o nel limite massimo di ammontare di detrazione possibile pari a 1 milione di Euro».

1.64

MARANO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera *a*) il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai cinque esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo».

1.65

CICCANTI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai cinque esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo».

1.66

CAMBURSANO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a) il beneficio spetta nei limiti del reddito relativo all'esercizio».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

1.67

GABURRO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«Gli enti pubblici di ricerca sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive. Per l'acquisto di apparecchiature scientifiche si applica l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento

Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 17.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

1.68

BASILE, OGNIBENE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, è aggiunto il seguente:

2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 c.c. può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, muniti della firma digitale ed all'uopo incaricati dai legali rappresentanti delle società.

Il professionista che ha provveduto alla trasmissione attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti delle società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio».

1.69

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di viaggi studio all'estero per l'apprendimento della lingua straniera certificate da attestazione di frequenza rilasciata dall'istituto straniero presso cui si è sostenuto il corso per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro;».

Conseguentemente diminuire di 50 milioni di euro in ragione d'anno l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo al comma 6 dell'articolo 21.

1.0.1

BASILE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione in tema di società e pubblicità commerciale)

1. L'attuazione della pubblicità commerciale degli atti costitutivi e modificativi delle società commerciali è effettuata in via telematica, ai sensi dell'articolo 15 secondo comma della legge 15 marzo 1997 n. 59, del D.Lgs. 23 gennaio 2002 n. 10, e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, direttamente dal pubblico ufficiale rogante o autenticante.

2. La registrazione di tali atti è effettuata con le modalità di cui agli artt. 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463, introdotti dal D.Lgs. 18 gennaio 2000 n. 9.

3. In caso di iscrizione di società di nuova costituzione il pubblico ufficiale richiede contestualmente l'attribuzione del numero di codice fiscale e, se del caso, del numero di partita Iva.

4. Il Conservatore del registro delle imprese, nei trenta giorni successivi all'iscrizione, verifica la regolarità formale della documentazione presentata. Il Conservatore del registro delle imprese verifica altresì il rispetto degli obblighi fiscali relativi alla pubblicità commerciale, e ne comunica la violazione agli uffici competenti per l'irrogazione delle sanzioni.

5. In caso di riscontrata irregolarità formale, nei successivi quindici giorni il Conservatore del registro delle imprese notifica avviso contenente invito alla integrazione della documentazione presentata; trascorso tale termine, il Conservatore richiede al Giudice del Registro la cancellazione dal Registro delle Imprese della pubblicità effettuata o, in caso di pubblicità costitutiva, l'adozione dei provvedimenti del caso. In caso di costituzione di società di capitali, ricorrendone le condizioni, il Conservatore del registro delle imprese richiede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2332 c.c..

6. Il secondo comma dell'art. 138 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 è sostituito come segue: «2. Con sanzione amministrativa pari a quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui rogato, o l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo o modificativo di società di persone, da lui rogato o autenticato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge.»

7. All'art. 138 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 è aggiunto il seguente comma: «3. Il Conservatore del registro delle imprese trasmette gli atti al competente Consiglio Notarile Distrettuale per l'esercizio dell'azione disciplinare.»

8. All'art. 1 bis della Tariffa allegata al D.M. 20 agosto 1992, dopo la parola «registrazione» sono aggiunte le parole «pubblicità commerciale».

9. La pubblicità commerciale degli atti di cui al primo comma, e gli altri adempimenti previsti dal presente articolo sono effettuati facoltativamente fino al 30 giugno 2003, ed esclusivamente in via telematica dai pubblici ufficiali roganti o autenticanti a partire dal primo luglio 2003.

10. Il termine di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge 24 novembre 2000 n. 340 come modificato dall'art. 3, comma 13 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, è differito al 1° luglio 2003.

11. La pubblicità nel registro delle imprese e le relative certificazioni ed attestazioni sono indipendenti dall'avvenuto pagamento delle tasse annuali di iscrizione alle Camere di Commercio e diritti camerali comunque denominati».

1.0.2

COVIELLO, D'ANDREA, VERALDI, MONTAGNINO, SCALERA, GAGLIONE, CADDEO, MARINO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1 e 2)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree obiettivo 1 e 2 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti e certificati ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in misura non superiore a 250.000,00 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.3

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Provvedimenti a favore dei sistemi produttivi locali)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali ovvero i contesti produttivi omogenei caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

- a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;
- b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
- c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
- d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
- e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
- f) formazione professionale e manageriale;
- g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
- h) logistica;
- i) sicurezza;
- l) sportello informativo.

2. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.

3. Le Società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5% o dalle relative Associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1%.

4. Le Società di servizi di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

5. L'esenzione di cui al comma 4 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

6. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23% del valore della partecipazione nella Società stessa.

7. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di cui al comma 9, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 1, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75% dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50% dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35% dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

8. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

9. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

c) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

10. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

12. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Ai fini di cui al comma 12 per «piccole e medie imprese» si intendono quelle così individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria.

14. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51% del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma precedente, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23%.

16. Le agevolazioni previste dal comma 7 sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese o alla Società di servizi di cui al comma 1 e alle società partecipanti al capitale delle stesse, anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale.

17. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 16, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75%.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005

e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

1.0.4

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Fondo per lo Sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle Attività Produttive è istituito il Fondo per lo Sviluppo dell'Innovazione, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei Comitati Tecnico Scientifici regionali di cui al successivo comma 8.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle Attività Produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dell'innovazione e della Università e della Ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socioeconomici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

3. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate da gruppi proponenti qualificati di ricerca, costituiti in forma associata, formati da piccole e medie imprese e da istituti o enti di ricerca quali Università, Enti di ricerca pubblici e privati, Laboratori universitari, Associazioni o centri di ricerca, Dipartimenti universitari.

4. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative assegnatarie del contributo di cui al comma 3.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro

trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due bandi annuali del Ministero delle Attività Produttive.

6. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra:

- gli obiettivi generali dell'innovazione;
- il vantaggio economico e le implicazioni commerciali; la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

7. Il contributo di cui al comma 3, è destinato al finanziamento di uno studio di fattibilità delle proposte progettuali di cui al medesimo comma 3, finalizzato a fornire tutti gli elementi necessari, a valutare le implicazioni commerciali e il vantaggio economico connesso allo sviluppo del progetto ed alla sua copertura brevettuale.

8. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 3, le proposte progettuali sono valutate da un Comitato Tecnico Scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'Innovazione e dell'Università e della Ricerca Scientifica 9. La selezione dei progetti avviene in base ai seguenti criteri:

- a) livello di innovazione, validità ed originalità dei risultati attesi;
- b) fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- c) adeguatezza scientifica, culturale, tecnica ed organizzativa dei proponenti come definiti all'articolo 1-bis, comma 3, e delle unità tecnico-operative partecipanti nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
- d) congruità dei finanziamenti richiesti rispetto alla proposta;
- e) prospettive di ricaduta tecnico-scientifica e applicativa, con particolare riferimento al territorio e agli operatori dei settori interessati;
- f) grado di coinvolgimento dell'impresa nel progetto in relazione all'organizzazione e alle risorse necessarie per lo sviluppo del progetto;
- g) grado di complessità previste nella gestione del progetto, qualora nel progetto sia coinvolto un gruppo di imprese.

10. Lo studio di fattibilità è presentato al Comitato entro sei mesi dall'erogazione del contributo, con i seguenti elementi essenziali:

- a) oggetto e descrizione delle attività;
- b) obiettivi e risultati;
- c) curriculum del soggetto responsabile della realizzazione del progetto e dei ricercatori e dei tecnici partecipanti;
- d) costo totale previsto per la realizzazione del progetto;

e) specificazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie;

f) collegamento con programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali in via di realizzazione;

g) indicazione di modi e strumenti per la valorizzazione scientifica e socioeconomica dei risultati.

11. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 4, i Comitati di cui al comma 8, selezionano e valutano le proposte progettuali già assegnatarie del contributo di cui al comma 3, in base ai seguenti criteri:

a) conseguenze economiche e sociali della realizzazione del progetto a livello regionale e/o nazionale, sul mercato, sul fatturato, sull'occupazione, sull'organizzazione della o delle imprese che utilizzano l'innovazione;

b) costi di sviluppo del progetto;

c) costi di passaggio dalla fase di prototipo alla produzione in serie;

d) tempi complessivi di sviluppo del progetto in termini di studio di fattibilità, creazione di prototipi, elaborazione della struttura produttiva per la produzione in serie, formazione del personale, organizzazione aziendale, sviluppo del mercato.

12. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei due bandi annuali di cui al comma 5, i Comitati regionali approvano la graduatoria delle proposte.

13. I contributi di cui ai commi 3 e 4, sono erogati dal Ministero delle Attività Produttive secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai Comitati Tecnico Scientifici regionali nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento.

14. Entro 60 giorni dal termine, indicato nello studio di fattibilità, per lo sviluppo del progetto nelle varie fasi di cui al comma 10 lettera d), i Comitati regionali valutano la rispondenza dei risultati rispetto al progetto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui ai commi 3 e 4, sono tenuti a comunicare ai Comitati regionali, per la relativa approvazione, ogni rilevante modifica intervenuta nella realizzazione del progetto.

15. Qualora dall'esame di cui al comma 14 non risulti la rispondenza dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi del progetto, i Comitati regionali possono disporre la revoca dei contributi assegnati; la revoca preclude ai proponenti la possibilità di partecipare a successivi bandi a valere sulle risorse del Fondo. Le risorse revocate sono versate all'entrata del bilancio della Regione per le finalità di cui al presente articolo.

16. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

1.0.5

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazioni per oneri)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione.

2. Alle minori entrate di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

1.0.6

BETTAMIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Vendite promozionali)

1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali, ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le vendite straordinarie di cui al comma 1 non sono assoggettate a limitazioni quantitative o temporali e devono essere comunicate al comune competente per territorio almeno 10 giorni prima dell'inizio.

3. Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, sono soppresse.

4. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 15 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art. 2.

2.1

PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, CAMBURSANO, BRUNALE, BONAVITA

Sopprimere l'articolo.

2.2

PASSIGLI, CADDEO

Dopo le parole: «sono destinate» aggiungere le seguenti: «al rifinanziamento della legge 19 dicembre 1992, n. 488 e».

2.3

PASSIGLI

Dopo le parole: «concessione di ulteriori finanziamenti» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 1».

2.4

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «le modalità stabilite dal Ministro competente» aggiungere le altre: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti espresso entro sessanta giorni dal deferimento».

2.5

SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, CORTIANA, BETTA, TOGNI, PAGLIARULO

Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti del 20 per cento», con le seguenti: «in misura non inferiore al 30 per cento».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

2.6

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO Vittoria, PIZZINATO

Sopprimere l'articolo 4.

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Sono concesse, per le stesse finalità, autorizzazioni di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014».

2.7

FASOLINO, COZZOLINO, DEMASI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il 50 per cento delle risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione di cui al precedente comma è destinato alle aziende del Mezzogiorno che operano in attività di fabbricazione e di ricerca e sviluppo nell'ambito delle tecnologie digitali».

2.8

PEDRAZZINI, VANZO, FRANCO Paolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo sviluppo dell'innovazione nella pubblica amministrazione è informato oltre che ai principi già stabiliti, al criterio del consolidamento delle collaborazioni pubblico-privato».

2.9

IZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, la società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) procede, sulla base dell'autorizzazione concessa dal Ministero delle comunicazioni del 6 dicembre 2002, all'installazione di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM - R), esclusivamente sul sedime ferroviario, in deroga a quanto previsto al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione all'ARPA e ai comuni interessati"».

2.10

VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo sviluppo dell'innovazione nella pubblica amministrazione è informato al criterio del consolidamento delle collaborazioni pubblico-privato, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 27, comma 8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

2.0.1

BASILE, OGNIBENE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione)

1. Sostituire l'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 con il seguente:

"1. Alla registrazione, alla trascrizione, all'iscrizione e all'armotazione nei registri immobiliari ed in altri registri nonché alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, ogni altro documento, istanza, formalità discendente e/o nascente dagli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria.

Con gli stessi decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, lettera *b*) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera *b*) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite:

con contestuale addebito dei relativi tributi al richiedente, nella misura da esso liquidata, se congrua a giudizio dell'ufficio;

previo versamento telematico dei relativi tributi nella misura liquidata dall'ufficio, nel caso di mancata liquidazione da parte del richiedente, ovvero di integrazione richiesta dall'ufficio rispetto alla liquidazione effettuata dal richiedente.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei RRII la presentazione del MUI può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:

a) la sola richiesta di registrazione;

b) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione; *c*) la sola domanda di annotazione.

La formalità di annotazione ed i relativi addebiti vengono comunque eseguiti con le modalità di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del MUI può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione.

In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti locali responsabili della tenuta del libro fondiario"».

2.0.2

BASILE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione)

1. Sostituire l'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 con il seguente:

"1. Alla registrazione, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari ed in altri registri nonché alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, è fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonché l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonché le domande di annotazione e di voltura catastale, ogni altro documento, istanza, formalità discendente e/o nascente dagli atti per i quali è attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria.

Con gli stessi decreti di cui al comma 1, può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonché la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, lettera b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, lettera b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite:

con contestuale addebito dei relativi tributi al richiedente, nella misura da esso liquidata, se congrua a giudizio dell'ufficio;

previo versamento telematico dei relativi tributi nella misura liquidata dall'ufficio, nel caso di mancata liquidazione da parte del richiedente, ovvero di integrazione richiesta dall'ufficio rispetto alla liquidazione effettuata dal richiedente.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei RRII la presentazione del MUI può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata:

- a) la sola richiesta di registrazione;
- b) la richiesta di registrazione e la domanda di annotazione;
- c) la sola domanda di annotazione.

La formalità di annotazione ed i relativi addebiti vengono comunque eseguiti con le modalità di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi di formalità da eseguirsi con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del MUI può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione.

In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è emanato anche di concerto con gli enti locali responsabili della tenuta del libro fondiario».

2.0.3

SALERNO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 dell'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 5 dello stesso articolo, al Programma di Ricerca nel settore navale del Centro per gli studi di tecnica navale SpA (CETENA) di Genova relativo al periodo 1° gennaio 2003-31 dicembre 2005.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzato un limite di impegno quindicennale di euro 4 milioni annui a decorrere dal 2004».

Art. 3.

3.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo 3.

3.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

3.3

TONINI, TURCI, BONFIETTI, CADDEO, BUDIN, BONAVITA, DE ZULUETA, BRUNALE, SALVI, PASQUINI, CADDEO, PASSIGLI

Sopprimere l'articolo.

3.4

CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

3.5

D'ANDREA, TREU, GIARETTA, SOLIANI, MONTICONE, CAMBURSANO, D'AMICO, CASTELLANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero*). – 1. Ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al comma 2, in aggiunta alle ordinarie deduzioni, è riconosciuta l'esclusione dal reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito elenco dei ricercatori cui si applica la disciplina agevolata. Possono accedere a tale elenco i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche o private.

3. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

3.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Fondo per lo sviluppo della ricerca pubblica di base*). – 1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, a favore delle Università statali e dei Politecnici Universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e delle ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

3.7

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Alle università che mediante appositi progetti e programmi di ricerca consentono di svolgere a ricercatori italiani già operanti all'estero il compimento di un programma di ricerca scientifica almeno triennale è concesso dal MIUR un contributo pari al 50 per delle retribuzioni e dei costi necessari per l'attuazione del progetto».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

3.8

TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO, MODICA, FRANCO Vittoria, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «dipendente o autonomo dei ricercatori» aggiungere la parola: «universitari» e sostituire le parole: «iniziano a svolgere: «con le parole: «rientrano in Italia per svolgervi».

3.9

PASSIGLI, GASBARRI

Dopo le parole: «autonomo dei ricercatori» aggiungere: «non residenti in Italia al 30 agosto 2003 e».

3.10

PASSIGLI, TESSITORE, GASBARRI

Dopo le parole: «autonomo dei ricercatori» aggiungere: «con contratto presso università straniere o presso istituti di ricerca pubblici o aventi lo status di fondazione».

3.11

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Al comma 1 sostituire le parole: «iniziano a svolgere la loro attività in Italia» con le parole: «rientrano in Italia per svolgervi la loro attività dopo almeno un triennio di lavoro di ricerca trascorso all'estero».

3.12

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «conseguentemente».

3.13

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive».

3.14

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.15

COLETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «nei due periodi di impresa successivi» con le seguenti: «nei cinque periodi di imposta successivi».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presene emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

3.16

FRANCO Vittoria, MODICA, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: «Gli stessi vantaggi fiscali sono estesi ai ricercatori di nuova assunzione residente in Italia».

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

3.17

PASSIGLI, GASBARRI

Aggiungere dopo l'ultimo periodo: «L'incentivo si applica solo ai ricercatori attivi nei campi di ricerca che saranno identificati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto da emanarsi entro il 30 giugno 2004».

3.18

CICCANTI, EUFEMI

Modificare il titolo come segue:

«Agevolazioni per ridurre il costo del lavoro dei ricercatori operanti nel settore privato e incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero».

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 80 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2004 a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto».

3.19

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis) Le retribuzioni e i compensi dei ricercatori che iniziano a svolgere la loro attività in Italia se corrisposti dai soggetti di cui all'articolo 3, lettera e-bis) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 449, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive».

3.20

LABELLARTE, DEL TURCO, MARINI, CASILLO, MANIERI, CREMA, MARINO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta la seguente lettera:

"a-bis) sono ammesse le deduzioni le retribuzioni e i compensi dei ricercatori che iniziano a svolgere la loro attività in Italia».

3.21

FASOLINO, COZZOLINO, DE MASI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis) È autorizzato lo stanziamento pari ad euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontanti a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

3.22

MARANO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato

non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 80 milioni di Euro, si provvede a decorrere dal 2004 a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto».

3.23

IZZO

Al comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Per un periodo di tre anni a partire dalla entrata in vigore del presente decreto, i redditi di lavoro dipendente o autonomo di ricercatori operanti nel settore privato non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive».

3.24

MARANO

Modificare la rubrica come segue:

(Agevolazioni per ridurre il costo del lavoro dei ricercatori operanti nel settore privato e Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero)

3.25

IL RELATORE

Al comma 1:

«a) primo periodo, dopo la parola: "ricercatori" inserire le seguenti: "non occasionalmente residenti all'estero" e sostituire la parola: "iniziano", con la seguente: "vengono"

b) secondo periodo dopo le parole: "nei due periodi d'imposta successivi", aggiungere le seguenti: "sempre che permanga la residenza fiscale in Italia».

3.0.1

TREU, GIARETTA, MONTAGNINO, DATO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Incentivi alla formazione continua dei lavoratori autonomi)*

1. Nel rispetto delle prerogative e competenze delle regioni e dello Stato in materia di formazione professionale e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, al fine di promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori autonomi in un'ottica di sostegno alla competitività delle imprese e di promozione dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, sono istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, del commercio, del terziario, dell'artigianato e dell'agricoltura, presso i Ministeri rispettivamente delle attività produttive e dell'agricoltura, i fondi settoriali nazionali per la formazione continua dei lavoratori autonomi, nel presente articolo denominati «fondi».

2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati al cofinanziamento, nell'ambito delle politiche regionali per la formazione continua e per la promozione dell'autoimpiego, di piani e progetti aziendali, territoriali, settoriali o individuali finalizzati alla formazione dei lavoratori autonomi.

3. Alla gestione dei fondi concorrono, secondo le modalità individuate dai decreti di cui al comma 3, le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Con decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'agricoltura, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, per ciascun fondo, le modalità di accesso ai fondi, nonché i criteri di composizione degli organismi di gestione dei medesimi. I medesimi Ministeri esercitano altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi.

5. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'"Osservatorio per la formazione continua dei lavoratori autonomi" con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Le proposte d'indirizzo sono trasmesse alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Tale Osservatorio è composto da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative

sul piano nazionale. Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

6. I fondi di cui al comma 1 sono finanziati attraverso un apposito "Fondo intersettoriale nazionale per la formazione continua dei lavoratori autonomi", istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "fondo intersettoriale". Al fondo intersettoriale possono affluire le eventuali quote di contribuzione dei datori di lavoro, laddove previste da specifici accordi o intese con le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Alla ripartizione del fondo intersettoriale tra i singoli fondi provvede annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo.

7. Ai fini del finanziamento del fondo intersettoriale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

8. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.2

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI, CADDEO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca nelle aree sottoutilizzate)

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una quota pari al 10 per cento della dotazione della legge n. 488 del 1999, articolo 27, comma 11, di cui all'allegato 1, per il finanziamento del prestito d'onore, è riservata alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero delle attività produttive, designato d'intesa con il Ministero dell'innovazione e dell'università e della ricerca scientifica.

3.0.3

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI, CADDEO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'innovazione è istituito un Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2004, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a 32 anni, per progetti originali ed innovativi, articolati in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico, di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di creazione di prototipi, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla creazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da un Comitato tecnico scientifico, istituito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da ciascuna Regione, con Regolamento che definisce la composizione del Comitato, i requisiti e i compensi spettanti ai membri esperti e le modalità del suo funzionamento. I Comitati regionali sono altresì integrati da un rappresentante del Ministero dell'innovazione, designato d'intesa con il Ministero delle attività produttive e dell'università e della ricerca scientifica.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

3.0.4

TURRONI, BONAVITA, RIPAMONTI, CORTIANA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Autorizzazione all'assunzione di docenti e ricercatori universitari)*

1. Le Università sono comunque autorizzate a disporre, con oneri a carico dei loro bilanci, le assunzioni di docenti e ricercatori le cui procedure concorsuali si sono concluse entro il 31 dicembre 2003, a condizione che ciò assicuri il rispetto del limite del 90 per cento del Fondo di funzionamento ordinario di cui all'articolo 51, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 4.**4.1**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Sopprimere l'articolo 4.***4.2**

PASSIGLI, CADDEO

*Sopprimere l'articolo.***4.3**

MARANO

L'articolo 4 è soppresso.

4.4

CICCANTI

L'articolo 4 è soppresso.

4.5

D'ANDREA, SOLIANI, CAVALLARO, MONTICONE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MANIERI, CORTIANA, BETTA, TOGNI, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

4.6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

4.7

DEL PENNINO

Sostituire l'articolo 4, con i seguenti:

«Art. 4. - (*Distretti di Alta Tecnologia*). – 1. Al fine di promuovere la creazione dei Distretti di Alta Tecnologia (Biotecnologia, Information Communication Technology, Energia, Nano tecnologie), di seguito denominati «Distretti», per la realizzazione del trasferimento della ricerca scientifica al settore industriale, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a bandire, ogni quinquennio, concorsi per interventi finanziari per cinque anni a sostegno di progetti presentati dalle Regioni per la creazione dei Distretti. I bandi di indizione dei concorsi sono finalizzati alla erogazione di contributi che possano costituire un fondo iniziale di dotazione per l'avvio dei Distretti, nonché per il finanziamento delle attività imprenditoriali e delle iniziative per la creazione di attività di impresa operanti nell'area di riferimento dei Distretti medesimi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata una somma di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

3. I Distretti sono finalizzati a fornire servizi e supporti logistici ed operativi alle piccole e medie imprese operanti nei settori di Alta Tecno-

logia, nonché a soggetti operanti nel settore della ricerca che intendono avviare attività imprenditoriali nell'ambito dell'Alta Tecnologia. Essi si connotano per una rilevante presenza di università, di centri di ricerca e di strutture professionali in grado di alimentarne costantemente le attività, attraverso il trasferimento di studi ed approfondimenti scientifici e l'erogazione di servizi reali, e possono essere caratterizzati dalla presenza di imprese operanti nello specifico settore di Alta Tecnologia. Tali Distretti si caratterizzano, altresì, per la presenza di società regionali a partecipazione pubblica che realizzano interventi di finanziamento di imprese o di iniziative imprenditoriali attraverso l'utilizzo di fondi stanziati ai sensi di norme nazionali, regionali o dell'Unione europea e devono disporre di una adeguata rete di servizi finalizzati alla erogazione di supporti alle iniziative imprenditoriali nonché di strutture logistiche utili al supporto operativo ed alla eventuale localizzazione di iniziative imprenditoriali nell'area del Distretto. L'area territoriale di ciascun Distretto è determinata con decreto del Presidente della giunta regionale. Due o più Regioni, peraltro, possono consorzarsi ai fini di un progetto congiunto e caratterizzato da sinergie scientifiche, strutturali ed operative. In tal caso l'area territoriale del Distretto viene definita di concerto dai presidenti delle Regioni interessate.

4. Una società di gestione appositamente costituita, secondo le modalità di cui al comma 5, provvede alla gestione operativa del Distretto. La società di gestione assicura, in forma diretta o attraverso soggetti opportunamente selezionati in base a specifiche garanzie, un complesso di servizi alle iniziative imprenditoriali. Tali servizi potranno essere offerti anche in forma di incubatori.

5. Le società di gestione dei Distretti sono costituite in forma di società per azioni, alle quali possono partecipare, oltre alla Regione, altri enti pubblici e privati. La partecipazione al capitale della società di gestione prevede, per la fase di avvio, una ripartizione tale da riservare una quota fino al 70 per cento alle Regioni e ad altri enti pubblici operanti a livello locale. La quota restante potrà essere ripartita tra soggetti finanziatori e privati. Le società di gestione sono localizzate nell'ambito delle aree geografiche di riferimento dei singoli Distretti.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della consulenza, per ciascun settore di Alta Tecnologia, di un comitato tecnico-scientifico composto da quattro ricercatori di chiara fama e comprovata competenza e da tre personalità di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario, nominati sulla base di criteri specificati dal regolamento di cui all'articolo 4-ter. Il comitato tecnico-scientifico:

a) esprime motivato parere sullo schema di bando di concorso di cui all'articolo 4-bis;

b) valuta le domande di contributo presentate dalle Regioni;

c) verifica periodicamente, secondo modalità specificate nel regolamento attuativo, di cui all'articolo 4-ter, lo stato di attuazione dei progetti finanziati e propone la sospensione dei contributi in caso non siano

stati raggiunti, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, gli obiettivi previsti nel progetto di costituzione dei Distretti.

«Art. 4-bis. - (*Concorso quinquennale per la costituzione dei Distretti di Alta Tecnologia*). – 1. I bandi di concorso per la valutazione della qualità ed incisività dei progetti concernenti i Distretti relativi ai diversi settori dell'Alta Tecnologia, sono emanati ogni cinque anni dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di attuazione, di cui all'articolo 4-ter, e sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico del settore.

2. In sede di prima applicazione, i bandi sono emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 30 giugno 2004, nel rispetto delle procedure indicate dalla presente legge.

3. I soggetti abilitati a presentare la domanda per la costituzione dei Distretti sono le Regioni, singole o consorziate, qualora il progetto riguardi l'ambito territoriale di più Regioni. La Regione promotrice indica gli altri soggetti coinvolti nel funzionamento operativo del suo Distretto, nella costituzione della società di gestione e nel finanziamento complessivo dell'iniziativa.

4. A valere sulla disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, a ciascuna Regione risultata vincitrice del concorso in base al parere del comitato tecnico-scientifico del settore con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è erogato, per cinque anni un contributo per un ammontare annuale unitario determinato in base alla valutazione dei progetti stessi. Il numero delle Regioni vincitrici non potrà essere superiore a tre per ciascun settore di Alta Tecnologia. Il contributo erogato sarà destinato alla copertura del 50 per cento del fabbisogno necessario per il finanziamento del progetto e delle iniziative imprenditoriali presentate dai soggetti appartenenti al Distretto ed è integrato, per il restante 50 per cento, per una quota del 30 per cento da fondi stanziati dalla regione o da finanziarie regionali, e per una quota del 20 per cento da parte degli altri soggetti finanziatori. Per garantire ulteriori esigenze finanziarie connesse alla costituzione del Distretto, e per avviare una linea costante di finanziamenti per le iniziative presentate successivamente al primo quinquennio, o aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste, le società di gestione dei Distretti avviano, entro il terzo anno di attività, una Società di gestione del risparmio (SGR), ai sensi della comunicazione della Banca d'Italia del 19 luglio 2001, con la finalità di promuovere uno o più fondi mobiliari chiusi volti al finanziamento di iniziative imprenditoriali nel settore dell'Alta Tecnologia.

«Art. 4-ter. - (*Regolamento d'attuazione e copertura finanziaria*). –

1. Entro il 30 aprile 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge. Detto regolamento definisce, per ciascuno dei settori di Alta Tecnologia,

di cui all'articolo 4 comma 1, la composizione del comitato tecnico-scientifico, e stabilisce i criteri per la valutazione e la selezione dei progetti ammessi a concorso, nonché quelli relativi alla ripartizione dei contributi erogabili a ciascun settore.

2. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 4 e 4-bis si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

4.8

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, GASBARRI, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, CORTIANA, BETTA, MANIERI, PAGLIARULO, TOGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Promozione dello sviluppo tecnologico e dell'alta formazione*) – 1. È costituito un fondo per lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione del Paese. Il fondo è costituito da 50 milioni di euro per il 2004 e da 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

2. Il fondo è ripartito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra università ed enti pubblici di ricerca sulla base di programmi di sviluppo tecnologico e di alta formazione da essi presentati in collaborazione con imprese.

3. Tutti gli anni connessi alle operazioni di conferimento e di devoluzione alle università e agli enti pubblici di ricerca di beni mobili e immobili nell'ambito dei programmi di cui al comma precedente sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa in favore delle università e degli enti pubblici di ricerca destinatarie dei fondi di cui al comma 2 nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2004 e da 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

4.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Fondo per il finanziamento della ricerca svolta dai Politecnici*) – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a favore dei Politecnici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e delle ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge».

4.10

CAVALLARO

Sostituire l'articolo con il seguente.

«1. Alle Università Politecniche e ad indirizzo scientifico tecnologico che costituiscano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto una fondazione, con l'apporto di soggetti privati, istituzioni pubbliche e ricercatori italiani e stranieri, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del paese e l'alta formazione tecnologica, è concesso un contributo annuale ordinario di funzionamento ed un contributo annuale per lo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca.

2. A tal fine è istituito presso il MIUR un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di Euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

3. Il MIUR provvede a definire le modalità ed i criteri di concessione del contributo con proprio decreto, sentito il parere della CRUI.

4. Per le finalità di cui al presente articolo la Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'emissione di obbligazioni ed alla contrazione di prestiti con le Università, gli Enti per il diritto allo studio Universitario e le fondazioni di cui al presente articolo per cento milioni di euro».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate della presente legge.

4.11

GIARETTA, D'AMICO, CASTELLANI, CAMBURSANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Rifinanziamento del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica*) – 1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.12

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Ulteriori finanziamenti per le Università statali*). – 1. Al Fondo di funzionamento ordinario delle Università statali sono destinati ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2004.

2. Il 20 per cento di tale somma è riservato alle Università istituite a partire dal 1997 e ripartito tra le stesse in modo inversamente proporzionale all'ammontare del fondo di finanziamento ordinario assegnato all'atto della loro istituzione».

4.13

PASSIGLI, BATTAGLIA Giovanni

Sopprimere il comma 1.

4.14

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «è istituita» aggiungere le altre: «presso il Ministero della pubblica istruzione».

4.15

VANZO, FRANCO Paolo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «(IIT)» inserire le seguenti: «con sede a Milano e».

4.16

PASSIGLI, GASBARRI

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «e della ricerca» sopprimere la seguente: «e» e inserire una virgola, aggiungendo, dopo le parole: «e delle finanze» le seguenti: «e per le attività produttive».

4.17

BETTAMIO, IZZO

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e delle attività produttive».

4.18

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

4.19

PASSIGLI, GASBARRI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

4.20

BETTAMIO, IZZO

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e delle attività produttive».

4.21

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «di esperti» fino a: «ovvero».

4.22

DEL PENNINO

Al comma 10, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014,» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2004 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014».

4.23

FASOLINO, COZZOLINO, DEMASI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'Istituto italiano di tecnologia, per esigenze di funzionalità, dovrà avvalersi delle risorse umane disponibili presso l'Alcatel di Battipaglia, polo tecnologicamente avanzato a livello universitario».

4.24

IL RELATORE

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «dalla istituzione» con le seguenti: «dalla sua istituzione».

4.24a

FORTE

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. È istituito il Collegio d'Italia, fondazione con lo scopo di promuovere la scienza, l'arte e la cultura.

12-ter. Lo statuto del Collegio d'Italia è emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

12-quater. Il patrimonio del Collegio d'Italia è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Al Collegio d'Italia possono essere concessi in uso beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e del demanio dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

12-quinquies. Al fine di costituire il patrimonio del Collegio d'Italia, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse al Collegio fino a due anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con modifiche, soggette all'approvazione dell'autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, sono apportate modifiche allo statuto del Collegio per tenere conto dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione. La devoluzione di risorse al Collegio è esclusa da imposte e tasse di qualsiasi tipo».

4.0.1

DEL PENNINO

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per le specifiche esigenze connesse al trasferimento della ricerca scientifica effettuata nel campo delle biotecnologie al settore industriale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a bandire, ogni quinquennio, un concorso per interventi finanziari per 5 anni a sostegno di progetti presentati dalle Regioni per la creazione di Distretti di ricerca e di imprenditorialità biotecnologica.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata una somma di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

3. I Distretti sono finalizzati a fornire servizi e supporti logistici ed operativi alle piccole e medie imprese operanti nel settore delle biotecnologie, nonché a soggetti operanti nel settore della ricerca che intendono avviare attività imprenditoriali nell'ambito delle biotecnologie. L'area territoriale di ciascun Distretto è determinata con decreto del presidente della giunta regionale. Due o più Regioni, peraltro, possono consorzarsi ai fini di un progetto congiunto e caratterizzato da sinergie scientifiche, strutturali ed operative. In tal caso l'area territoriale del Distretto viene definita di concerto dai presidenti delle Regioni interessate.

4. Una società di gestione appositamente costituita, secondo le modalità di cui al comma 5, provvede alla gestione operativa dei Distretti. La società di gestione assicura, in forma diretta o attraverso soggetti opportunamente selezionati in base a specifiche garanzie, un complesso di servizi alle iniziative imprenditoriali. Tali servizi potranno essere offerti anche in forma di incubatori.

5. Le società di gestione dei Distretti sono costituite in forma di società per azioni, alle quali possono partecipare, oltre alla Regione, altri enti pubblici e privati. La partecipazione al capitale della società di gestione prevede, per la fase di avvio, una ripartizione tale da riservare una quota fino al 70 per cento alle Regioni e ad altri enti pubblici operanti a livello locale. La quota restante potrà essere ripartita tra soggetti finanziari e privati. Le società di gestione sono localizzate nell'ambito delle aree geografiche di riferimento dei Distretti.

6. Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, composto da quattro ricercatori di chiara fama e comprovata competenza nel settore delle biotecnologie e da tre personalità

di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario, nominato con suo decreto. Il comitato tecnoscienfifico:

a) esprime motivato parere sullo schema di bando di concorso di cui al comma 1;

b) valuta le domande di contributo presentate dalle Regioni;

c) verifica periodicamente, secondo modalità specificate nel regolamento attuativo, di cui al comma 8, lo stato di attuazione dei progetti finanziati e propone la sospensione dei contributi in caso non siano stati raggiunti, da parte dei beneficiari dei finanziamenti, gli obiettivi previsti nel progetto di costituzione dei Distretti.

7. A valere sulla disponibilità di cui al comma 2 del presente articolo, a ciascuna Regione risultata vincitrice del concorso in base al parere del comitato tecnico-scientifico, di cui al comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è erogato, per cinque anni un contributo per un ammontare annuale unitario determinato in base alla valutazione dei progetti stessi. Il numero delle Regioni vincitrici non potrà essere superiore a cinque. Il contributo erogato sarà destinato alla copertura del 50 per cento del fabbisogno necessario per il finanziamento del progetto e delle iniziative imprenditoriali presentate dai soggetti appartenenti al Distretto ed è integrato, per il restante 50 per cento, per una quota del 30 per cento da fondi stanziati dalla Regione o da finanziarie regionali, e per una quota del 20 per cento da parte degli altri soggetti finanziatori. Per garantire ulteriori esigenze finanziarie connesse alla costituzione del Distretto, e per avviare una linea costante di finanziamenti per le iniziative presentate successivamente al primo quinquennio, o aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste, le società di gestione dei Distretti avviano, entro il terzo anno di attività, una Società di gestione del risparmio (SGR), ai sensi della comunicazione della Banca d'Italia del 19 luglio 2001, con la finalità di promuovere uno o più fondi mobiliari chiusi volti al finanziamento di iniziative imprenditoriali nel settore dell'Alta tecnologia.

8. Entro il 30 marzo 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri emana, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge. Il regolamento definisce la procedura per l'emanazione del bando concorsuale, i soggetti abilitati a presentare la domanda di ammissione al concorso e i criteri per la selezione dei progetti presentati.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con la corrispondente quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

4.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370".

2. Quale concorso dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze di gestione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble, il finanziamento previsto dall'articolo 2, comma 11, del citato decreto-legge n. 547 del 1994 è incrementato di 17.542.000 euro a decorrere dal 2004, da ripartire tra due iniziative di Trieste e di Grenoble con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

4.0.3

PESSINA

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di agenzie di stampa quotidiane che hanno trasmesso mediante i canali in concessione esclusiva dell'ente poste italiane fino alla data ultima di cessazione del servizio continuano a percepire i contributi previsti dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 qualunque siano le attuali modalità di trasmissioni».

4.0.4

MANIERI, MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, CADDEO,
SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, BETTA, TOGNI, PAGLIARULO, CORTIANA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Destinazione di una quota dell'otto per mille dell'IRPEF
ad innovazione e ricerca)*

1. All'articolo 48, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
dopo le parole: "conservazione dei beni culturali" sono aggiunte le parole:
", progetti di ricerca e di innovazione tecnologica"».

Art. 5.**5.1**

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere l'articolo.

5.2

GRILLO

Sopprimere l'articolo.

5.3

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo.

5.4

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede, fino a concorrenza dei necessari importi, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge.

5.5

TURCI, PASQUINI, CASTELLANI, DE PETRIS, CADDEO, CAMBURSANO, MARINO, BRUNALE, BONAVITA, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Sopprimere l'articolo.

5.6

D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

5.7

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 1, dopo le parole: «per azioni» aggiungere le altre: «interamente pubblica».

5.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «e conserva» inserire le altre: «il regime giuridico».

5.9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5.10

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

5.11

COLETTI

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,» aggiungere le seguenti: «i comuni».

5.12

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,» aggiungere le seguenti: «i comuni».

5.13

VITALI, GIARETTA, DE PETRIS, LABELLARTE, MARINO, PIZZINATO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,» aggiungere le seguenti: «i comuni».

5.14

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,» aggiungere le seguenti: «i comuni».

5.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «o privati».

5.16

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 2, sopprimere le parole: «o privati».

5.17

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 3, dopo le parole: «delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».

5.18

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»; dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.19

COLETTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»; dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.20

GIARETTA, VITALI, DE PETRIS, LABELLARTE, MARINO, CADDEO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare»; dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

5.21

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e dopo le parole: «presente decreto», aggiungere le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

5.22

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le seguenti: «da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» indi, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis). Lo schema di regolamento di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime».

5.23

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

All'articolo 5, al comma 3, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le altre: «adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

5.24

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 3, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

5.25

VERALDI, LIGUORI

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «da emanare» sono aggiunte le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

5.26

VERALDI, LIGUORI

All'articolo 5, comma 3, le parole: «due mesi» sono sostituire dalle seguenti: «tre mesi».

5.27

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di cui al comma 8» inserire la seguente frase: «la valutazione delle consistenze delle attività e passività alla CDP S.p.A. con D.M. devono essere sottoposte a valutazione giurata da un esperto, secondo le disposizioni dell'articolo 2343 c.c.».

5.28

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

All'articolo 5, comma 3, lettera b) sopprimere le parole: «, anche in deroga alla normativa vigente».

5.29

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «prodotta» fino a: «n. 289» con le parole: «secondo le disposizioni dell'articolo 2343 c.c.».

5.30

D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

5.31

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

All'articolo 5, comma 3, lettera b), sopprimere dalle parole: «anche in deroga agli articoli da» fino alle parole: «27 dicembre 2002, n. 289».

5.32

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I regolamenti di cui all'articolo 5, comma 3 devono essere sottoposti al visto dalla Ragioneria generale dello Stato».

5.33

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I trasferimenti di attività e passività di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) ed i trasferimenti di cui alla lettera b) devono essere sottoposti a valutazione giurata secondo l'articolo 2343 c.c.».

5.34

VITALI, GASBARRI

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Nel consiglio di amministrazione sono comunque nominati tre rappresentanti su indicazione rispettivamente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI in rappresentanza rispettivamente delle Regioni, delle Province e dei Comuni

b) Al comma 10 sostituire le parole: "c), d) ed f)" con le parole: "c) e d)".».

5.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: «Con il decreto di cui al comma 3 è altresì» con le altre: «Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

5.36

VERALDI, LIGUORI

All'articolo 5, comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «, il cui schema è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione».

5.37

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione».

Conseguentemente si richiede la soppressione del comma 10 del presente articolo».

5.38

LABELLARTE, GIARETTA, VITALI, DE PETRIS, MARINO, SODANO, CADDEO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione».

Conseguentemente si richiede la soppressione del comma 10 del presente articolo».

5.39

COLETTI

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione».

Conseguentemente si richiede la soppressione del comma 10 del presente articolo».

5.40

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui al comma 3 prevede la presenza nel consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. dei rappresentanti, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Lo Statuto, in sede di approvazione e nel caso di modifiche, contiene disposizioni che garantiscono la presente disposizione».

Di conseguenza il successivo comma 10 è soppresso».

5.41

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Cassa depositi e prestiti spa adotta il modello gestionale "dualistico" di cui agli articoli 2409-*octies* e seguenti del codice civile. Il consiglio di sorveglianza è integrato dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale del Dipartimento del tesoro e da tre esperti scelti da terne presentate dalla conferenza dei presidenti delle giunte regionali, dall'UPI e dall'ANCI in rappresentanza rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni. Spetta alla competenza del consiglio di sorveglianza la definizione delle linee strategiche e la determinazione dei criteri generali di determinazione dei tassi attivi e passivi, ogni decisione di scorporo e costituzione di società e l'acquisto e vendita di partecipazioni societarie».

5.42

VITALI, CADDEO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Consiglio di amministrazione così nominato deve prevedere una adeguata rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali».

5.43

VITALI, BRUNALE, MONTALBANO, GASBARRI, MARINO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Una quota degli utili della Cassa depositi e prestiti spa, da determinarsi con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinata a finanziare uno specifico fondo da distribuirsi tra i comuni ad alta densità abitativa, per l'integrazione all'affitto per le famiglie socialmente più deboli;».

5.44

VERALDI, LIGUORI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto di cui al comma 2, relaziona al Parlamento sugli adempimenti e le operazioni effettuate in base alle lettere a), b) e c) del comma 3 e sulle eventuali forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni di cui al comma 8».

5.45

VERALDI, LIGUORI

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in occasione dell'emanazione del decreto di cui al comma 3, relaziona al Parlamento sugli adempimenti e le operazioni effettuate in base alle lettere a), b) e c) del comma 3 e sulle eventuali forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni di cui al comma 8».

5.46

D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Alla CDP spa si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

5.47

FORTE, CICCANTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. CDP spa costituisce, anche con atto unilaterale, una società per azioni che, previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, svolgerà attività bancaria assumendo la denominazione di "Banca Cassa depositi e prestiti spa" (BANCA CDP). CDP spa cede a Banca CDP le attività e le passività non rientranti tra quelle di cui al successivo comma 7. Si applica l'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

5.48

CICCANTI

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Alla CDP spa si applicano le norme in tema di vigilanza bancaria contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8».

5.49

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, GASBARRI

Al comma 6, sopprimere le parole da: «Previste per gli intermediari» fino a: «del medesimo decreto legislativo» e sopprimere altresì le parole: «le caratteristiche del soggetto vigilato e».

5.50

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Sopprimere il comma 7.

5.51

FORTE, CICCANTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La CDP spa finanzia, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane spa o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato».

5.52

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «e gli organismi di diritto pubblico».

5.53

IL RELATORE

Al comma 7, lettera a), dopo le parole: «Poste italiane spa o società» sostituire l'espressione: «d» con la seguente: «da».

5.54 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «dall'emissione di titoli,» e le parole: «e da altre operazioni finanziarie».

5.54a

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 7, lettera a), premettere alle parole: «possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato» la seguente: «non».

5.54

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «dall'emissione di titoli,» e le parole: «e da altre operazioni finanziarie» e premettere alle parole: «possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato» la seguente: «non».

5.55 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 7, alla lettera a), sostituire le parole: «che possono essere assistiti» con le seguenti: «non assistiti».

5.55

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 7, lettera a), sopprimere le parole: «che possono essere».

5.56

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 7, lettera b), sopprimere le parole da: «, utilizzando fondi» fino alle parole: «senza garanzia dello Stato e».

5.57

VITALI, BRUNALE, GASBARRI, MARINO

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) la ristrutturazione del debito degli enti locali con estinzione totale o parziale delle residue quote capitali dei mutui in corso, fino ad una durata massima di trenta anni ai tassi di mercato, su richiesta degli enti debitori, a condizione che non si trovino in stato di dissesto finanziario;».

5.58

EUFEMI, SALERNO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis*. Per le finalità di cui al comma 7, lettere *a*) e *b*) la CDP spa procede alla costituzione di due distinte spa».

5.59

MINARDO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis*. Ai comuni è data facoltà, nell'ambito del monte mutui disponibile, di contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui finalizzati al risanamento finanziario dell'ente. Tale facoltà è consentita, una volta ogni dieci anni, ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previo parere dell'Assessorato regionale enti locali».

5.60

IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis*. La CDP spa garantisce l'offerta di credito nel settore dei pubblici servizi affinché la riforma del settore non debba scontare ritardi nel processo di infrastrutturazione, e, a differenza di Infrastrutture spa che è preposta al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale, la nuova Cassa depositi e prestiti opera in un settore quale quello delle opere funzionali all'erogazione dei servizi pubblici locali, in cui il valore econo-

mico dell'investimento è più agevolmente apprezzabile secondo logiche di mercato».

5.61

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La CDP SpA garantisce l'offerta di credito nel settore delle opere ordinarie degli enti locali e nel settore dei servizi pubblici locali. Infrastrutture SpA è preposta esclusivamente al finanziamento delle grandi opere di interesse nazionale».

5.62

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere dal comma 8 fino alla fine dell'articolo.

5.63

FORTE, CICCANTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse ed accessorie, nonché quelle di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7. La gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere.... (invariato)».

5.64

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 8, sopprimere le parole: «e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie».

5.65

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. A partire dal 30 giugno 2004, alla CDP S.p.A. relativamente alla struttura, al funzionamento e ai criteri di raccolta propri della gestione separata di cui al comma 8 si applicano le norme vigenti in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

5.66

CICCANTI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. In relazione alle caratteristiche operative della gestione separata ed a tutela dei principi di trasparenza e concorrenza, la possibilità di accedere ai finanziamenti di cui al comma 7, lettera a) è subordinata al preventivo esperimento, da parte degli enti, delle relative procedure di aggiudicazione il cui esito non abbia dato luogo all'individuazione della banca mutuante».

5.67

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 9, sopprimere le parole da: «Al Ministro dell'economia e delle finanze» sino alle parole: «di cui al comma 8».

5.68

CREMA, MARINI, CASILLO, DEL TURCO, LABELLARTE, MANIERI, MARINO

Al comma 9 sono aggiunti i seguenti periodi: «Al primo comma dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: "tre consiglieri di Stato ed un consigliere della Corte dei conti" e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo. Il Presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della "gestione separata" della CDP S.p.A. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio,

presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A.; la Commissione trasmette al Parlamento il bilancio della CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società».

5.69

BONAVITA, VICINI

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al primo comma dell'articolo 3 del citato regio decreto n. 453 sono soppresse le parole: "tre consiglieri di Stato ed un consigliere della Corte dei conti" e sono abrogati i successivi commi quarto e quinto dello stesso articolo. Il presidente della CDP S.p.A. e, ove nominato, l'amministratore delegato, riferiscono trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza sull'andamento della "gestione separata" della CDP S.p.A. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i due mesi successivi all'approvazione del bilancio, presenta alla Commissione stessa i risultati gestionali, riferendo sugli indirizzi seguiti e sull'attività svolta dalla CDP S.p.A. in allegato ad una propria relazione sulla gestione della società».

5.70

COLETTI

Al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti» sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e aggiungere le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

5.71

DE PETRIS, LABELLARTE, VITALI, GIARETTA, MARINO, CADDEO

Al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti» sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e aggiungere le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

5.72

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Al comma 11, dopo le parole: «con propri decreti» sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e aggiungere le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

5.73

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 11 dopo le parole: «con propri decreti» sopprimere le parole: «di natura non regolamentare» e aggiungere le parole: «d'intesa con la Conferenza Unificata».

5.74

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 11 sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le altre: «adottato secondo i criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

5.75

VERALDI, LIGUORI

Al comma 11 dopo le parole: «di natura non regolamentare» sono aggiunte le seguenti: «, i cui schemi sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro 15 giorni dalla data di trasmissione».

5.76

EUFEMI

Al comma 11, sopprimere la lettera c).

5.77

BONAVITA, VICINI

Sopprimere il comma 16.

5.78

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Al comma 16, dopo la parola: «spa», aggiungere le seguenti parole: «e di una relazione della Corte dei Conti redatta sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio e della relazione del Collegio dei revisori.».

5.79

EUFEMI, SALERNO

Al comma 16 aggiungere, in fine: «di cui al comma 7 lettera a)».

5.80

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 17 sostituire le parole da: «si svolge» fino alla fine del comma con le altre: «rimane invariato».

5.81

EUFEMI, SALERNO

Al comma 17, dopo le parole: «CDP spa» aggiungere le seguenti: «di cui al comma 7, lettera a)».

5.82

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere il comma 18.

5.83

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 18.

5.84

EUFEMI, SALERNO

Al comma 20, primo periodo, sopprimere le parole: «sotto qualsiasi forma».

5.85BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI,
GASBARRI*Al comma 20, sopprimere le parole da: «Ad esse non si applicano»
fino alle parole: «2420 del codice civile».*

5.86

TURCI, CADDEO, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI

Sopprimere il comma 21.

5.87

D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI

*Sopprimere il comma 25.**Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emenda-
mento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente
legge.*

5.88

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI,
PIZZINATO

Sopprimere il comma 25.

5.89

CICCANTI

Il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Ai fini delle imposte sui redditi, agli interessi e agli altri proventi dei titoli emessi dalla CDP spa si applica lo stesso trattamento stabilito per le obbligazioni emesse dalle società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani e per titoli similari, ivi compreso il trattamento previsto dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».

Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5.90

EUFEMI, SALERNO

Al comma 25, sostituire le parole: «dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP spa» con le seguenti: «degli specificati titoli emessi dalla CDP spa».

5.91

TURCI, CADDEO

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP spa ed è disciplinato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva che ne definisce il settore di collocazione. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appar-

tenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro centoventi giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, nell'ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento prioritario all'ambito territoriale in cui insistono gli uffici della Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, e successive modificazioni, e 4 agosto 1986, e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal biennio economico 2002-2003, riassorbibile con i miglioramenti dei trattamenti economici della retribuzione base derivante dai rinnovi contrattuali per una quota del 30 per cento degli incrementi previsti, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL e dal contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l'amministrazione ricevente. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l'amministrazione ricevente ed al suddetto personale si riconosce l'esercizio della opzione per il regime pensionistico e tutto quanto previsto dal presente comma. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita se-

condo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il presente comma, in quanto compatibile, si applica anche al personale dell'area dirigenziale».

5.92

TURCI, CADDEO

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP spa ed è disciplinato dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato e dalla contrattazione collettiva che ne definisce il settore di collocazione. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro centoventi giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, nell'ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento prioritario all'ambito territoriale in cui insistono gli uffici della Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, e successive modificazioni, e 4 agosto 1986, e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal biennio economico 2002-2003, riassorbibile, pari alla differenza tra la re-

tribUZIONE globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL e dal Contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l'amministrazione ricevente. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL, per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l'amministrazione ricevente ed al suddetto personale si riconosce l'esercizio della opzione per il regime pensionistico e tutto quanto previsto dal presente comma. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. Il presente comma, in quanto compatibile, si applica anche al personale dell'area dirigenziale».

5.93

CUTRUFO

Il comma 26 è sostituito dal seguente:

«26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP spa ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un

trattamento economico e normativo meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso sono salvaguardati eventuali trattamenti economici e normativi più favorevoli. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sei mesi dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità nell'ambito della pubblica amministrazione e con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento prioritario all'ambito territoriale in cui insistono gli uffici della Cassa depositi e prestiti. Il personale trasferito è inquadrato, in base al livello posseduto al momento del trasferimento secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984, e successive modificazioni, e 4 agosto 1986, e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, compreso il trattamento economico previsto dal biennio economico 2002-2003, non riassorbibile, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento del trasferimento, come definita dal vigente CCNL e dal Contratto collettivo integrativo, e quella spettante in base al nuovo inquadramento. Le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Al personale trasferito il servizio prestato presso la CDP è riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio utile presso l'amministrazione ricevente. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP spa può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica amministrazione il periodo di servizio prestato antecedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l'amministrazione ricevente ed al suddetto personale si applica l'esercizio della opzione per il regime pensionistico secondo le modalità previste dal presente comma. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile».

5.94

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 26, primo periodo, sostituire la parola: «privato» con le altre: «del suddetto personale alla data del 30 settembre 2003».

5.95

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 26, al quinto periodo, dopo le parole: «organizzazioni sindacali» aggiungere le seguenti: «comparativamente più rappresentative.».

5.96

PEDRIZZI

Al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al settimo periodo, sostituire le parole da: "riassorbibile" fino a: "vigente CCNL" con le seguenti: ", compreso il trattamento economico previsto dal biennio 2002-2003, non riassorbibile pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definite dal vigente CCNL e dal contratto collettivo integrativo,";

b) dopo l'ottavo periodo, inserire il seguente: "Al personale che richiede il reinquadramento nei ruoli della pubblica Amministrazione il periodo di servizio prestato precedentemente alla CDP prima della sua trasformazione ed il periodo compreso dalla data di trasformazione alla data di reinquadramento è considerato servizio utile a tutti gli effetti presso l'amministrazione ricevente, e al suddetto personale si applica l'esercizio dell'opzione per il regime pensionistico secondo le modalità previste dal presente comma"».

5.97

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 27.

5.98

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 27.

5.99BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI,
PIZZINATO*Sopprimere il comma 27.*

5.100

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARINO

*Al comma 27, primo periodo, dopo le parole: «Infrastrutture Spa»,
aggiungere l'altra: «non».*

5.101

TURCI, CADDEO, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti locali per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, sulle disponibilità esistenti in conto mutuo e sui relativi mandati di pagamento, non sono ammessi sequestri, opposizioni ed altri impedimenti. Gli atti di pignoramento eventualmente notificati agli uffici pagatori, non sospendono il pagamento agli intestatari dei mandati emessi. Gli atti compiuti in violazione dei precedenti commi sono nulli; la nullità può essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria».

5.102

CURTO, GRILLOTTI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. Il terzo comma dell'articolo 30 legge del 1° agosto 2002, n. 166, è sostituito dal seguente:

"Per l'attuazione del programma di cui al comma 2, l'Amministrazione può contrarre mutui, anche presso la Cassa depositi e prestiti, e assumere limiti di impegno pluriennali corrispondenti alla durata dei finanziamenti"».

5.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro Italiano Dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere».

5.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 39, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, dopo le parole: "31 marzo 1998, n. 112" sono inserite le seguenti: "ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88, comma 1, lettera *v*) del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID"».

5.0.3

ULIVI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Incentivazioni per l'aggregazione ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991 , n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: *a)* supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; *b)* gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; *c)* consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; *d)* sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; *e)* cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; *f)* formazione professionale e manageriale; *g)* certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; *h)* logistica; *i)* sicurezza; *l)* sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: *a)* del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; *b)* del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campioni; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: *a)* i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *b)* i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *c)* i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; *c)* i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; *d)* il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; *e)* le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; *f)* gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle società o enti consortili di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento».

5.0.4

CENTARO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003)

1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo, i datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, ricadenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17 18 e 19 settembre 2003.

2. Per favorire il rimborso in unica soluzione tanto dei contributi previdenziali e delle obbligazioni sorte, alla data di entrata in vigore della presente legge, per somme aggiuntive e sanzioni amministrative e civili, quanto del debito esistente a seguito dell'adesione al condono previdenziale agricolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è concesso a favore di tutti i datori di lavoro agricolo di cui al comma 1, un contributo in conto interessi a fronte dell'accensione di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale che i datori di lavoro agricolo dovessero reperire e da destinarsi esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi è fissato nel limite massimo del tasso annuo del 5,5 per cento. Ai fini dell'erogazione del contributo il datore di lavoro agricolo dovrà fare pervenire all'INPS, contestualmente al pagamento del debito contributivo, copia del contratto o dei contratti di finanziamento da cui si evinca il tasso di interesse applicato, nonché la corrispondenza tra debito contributivo ed importo totale dei finanziamenti bancari accesi dal datore di lavoro agricolo. Il contributo è erogato direttamente agli istituti di credito mutuatari, a fronte della ricezione dell'attestazione, rilasciata dai medesimi istituti di credito, circa l'avvenuto rimborso da parte dei datori di lavoro agricolo della quota di capitale e della eventuale quota parte di interessi. Il contributo non copre gli interessi di mora e decade, per le rate successive, in caso di risoluzione del contratto o dei contratti di finanziamento da parte degli istituti di credito.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuto a seguito dell'adesione al condono previdenziale agricolo di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15 per cento per anno.

4. Per i soggetti di cui al comma 1, allo scopo di sostenere la ripresa degli investimenti in agricoltura è concessa la riduzione degli oneri previ-

denziali dovuti nella misura del 70 per cento per il 2003, del 50 per cento per il 2004 e del 30 per cento per il 2005».

5.0.5

CICCANTI

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Agli interessi ed altri proventi dei buoni fruttiferi e dei certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da banche la ritenuta di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica nella misura del 12,5 per cento.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da emanare entro il 31 gennaio 2004, l'aumento delle aliquote delle accise sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

5.0.6

LAURO, GRILLO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Cabotaggio)

1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 2004 sono elevati dal 25 per cento all'80 per cento e sono estesi, in tale misura, a partire dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004-2005 e ad 60 milioni di euro a partire dall'anno 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

5.0.7

BASILE, FIRRARELLO, BARELLI

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 1, comma 5, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, inserire all'ultimo periodo tra le parole: "sei viaggi mensili" e ", se osservano i criteri..." le seguenti: "o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle 100 miglia"».

5.0.8

LAURO, GRILLO, GIRFATTI

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis.

(Investimento navali)

1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata decennale pari ad euro 23 milioni annui a decorrere dall'anno 2004.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 23 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

5.0.9

CHIRILLI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Infrastrutture strategiche)

1. I limiti di impegno autorizzati per l'anno 2002 dall'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 166, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 2003, sono conservati in bilancio per l'anno 2004.

2. Le somme di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 8 aprile 2003, n. 62, riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a seguito del versamento in conto entrata da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 31 ottobre 2003, non impegnate alla data del 31 dicembre 2003, sono conservate in bilancio per l'anno 2004».

5.0.10

CHIRILLI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure finanziarie urgenti per consentire interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario)

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio 2003-2005" sono sostituite dalle parole: "nel triennio 2004-2006".

2. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare" sono sostituite dalle seguenti: "da mutui contratti ai sensi dei successivi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. I muti di cui al precedente comma 6 possono essere assunti con la Cassa depositi e prestiti, con le istituzioni finanziarie comunitarie e con tutti i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive integrazioni e modificazioni.

6-ter. F.S. Spa provvede all'accensione dei mutui, il cui importo, dedotte le sole spese sostenute per le procedure di gara e la stipula dei contratti di mutuo, è versato in unica soluzione dall'istituto finanziatore direttamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce i criteri, le modalità ed i limiti per la contrazione dei mutui da parte di F.S. Spa e emette preventivo nulla osta sullo schema dei contratti di mutuo. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al rimborso delle rate di ammortamento all'istituto mutuante mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla data di erogazione".

4. All'articolo 38, comma 7, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 3 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: "Per il triennio 2003-2005" sono sostituite dalle parole: "Per il triennio 2004-2006".

5. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Agli interventi finanziati a valere sul fondo di cui al precedente comma 6 non si applica l'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

6. Le spese relative ai limiti di impegno per il fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia istituito ai sensi dell'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166 sono eliminate dal conto dei residui per essere riscritte nella competenza dell'esercizio terminale, purché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successive alla prima iscrizione in bilancio.

7. La validità del contratto di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Trenitalia p.A. approvato con deliberazione CIPE n. 114/2002 del 29 novembre 2002 è prorogata fino al 31 dicembre 2005».

5.0.11

CHIRILLI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale)

1. Allo scopo di garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari che sarebbe compromessa da soluzioni di continuità gestionali, laddove debba essere ancora completato il processo di risanamento tecnico e di messa a norma dell'infrastruttura ferroviaria secondo le intervenute disposizioni di legge, i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra i ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino alla messa in sicurezza delle infrastrutture da realizzarsi nell'ambito dei programmi di risanamento tecnico in corso, mediante contratti di servizio di durata quinquennale.

2. Sino alla completa realizzazione degli interventi di cui al comma 1 la titolarità delle quote delle società ferroviarie costituite dalle ex gestioni governative ai sensi dell'articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e non trasferite alle regioni, resta attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

5.0.12

TOMASSINI

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad euro 1,00 per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun chilogrammo di merce imbarcata.

2. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a. 40 per cento del totale in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b. 40 per cento del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale;

ii. la percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 kmq;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

5.0.13

TOFANI, SEMERARO, MUGNAI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Spese di ricerca)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento delle spese di ricerca, ivi comprese quelle connesse al costo del lavoro dei soggetti ad essa addetti, sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2004 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi d'imposta precedenti.

2. Gli interessati presentano al Ministero delle attività produttive, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta indicato al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonché la perizia giurata di un professio-

nista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e l'inerenza delle spese alle tipologie ammissibili.

3. Il Ministero delle attività produttive accerta la sussistenza delle condizioni di accesso all'incentivo fiscale, anche avvalendosi degli esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in caso di esito negativo del predetto accertamento, revoca il beneficio fiscale. In caso di revoca si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 6, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e sulle maggiori imposte dovute si applicano le sanzioni per omesso versamento.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro delle finanze 27 marzo 1998, n. 235.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per attività di ricerca industriale e di sviluppo da norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti ed istituti pubblici».

5.0.14

D'ONOFRIO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi infrastrutturali nel settore del trasporto pubblico locale)

1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003, da trasferire al Comune di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All'onere derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio».

Art. 6.**6.34**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

CAPO III.

Alla rubrica del Capo III sostituire le parole; «MADE IN ITALY,» con le seguenti: «INTERVENTI A TUTELA DELLA PRODUZIONE ITALIANA».

06.1

TURRONI

All'articolo 6, premettere il seguente:

«Art. 06.

*(Incentivazioni per l'aggregazione
ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese)*

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: *a)* supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; *b)* gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; *c)* consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; *d)* sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; *e)* cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; *f)* formazione professionale e manageriale; *g)* certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; *h)* logistica; *i)* sicurezza; *I)* sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5%, anche dalle re-

lative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1%.

2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23% del valore della partecipazione nella Società stessa.

5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma I del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: *a)* del 75% dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale; *b)* del 50% dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campionari; del 35% dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: *a)* i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *b)* i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *c)* i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; *d)* i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; *e)* il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; *f)* le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; *g)* gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero

alle società o enti consortili di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75%.

Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'importa sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione sui superalcolici sono aumentate del 20 per cento

6.1

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sopprimere l'articolo 6.

6.2

CHIUSOLI, TURCI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, DE PETRIS, CADDEO, CAMBURSANO

Sopprimerlo.

6.3

D'AMICO, GIARETTA, CAMBURSANO, CASTELLANI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede con quota parte delle entrate recate dalla presente legge.

6.4

BETTAMIO

Al comma 2, primo periodo, infine aggiungere le seguenti parole: «I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro delle attività produttive».

6.5

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

6.6

BETTAMIO

Al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la nomina e la composizione degli organi sociali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni».

6.7

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Al comma 3, penultimo periodo, sostituire le parole: «di natura non regolarmente» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

6.8

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

6.9

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere la seguente parola: «non».

6.10

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Sopprimere il comma 4.

6.11

MACONI, TURCI, BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, DE PETRIS, CADDEO, MARINO, CAMBURSANO

Sopprimere il comma 7.

6.12

TURCI, BARATELLA, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA, DE PETRIS, MARINO, CADDEO, CAMBURSANO

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «di natura non regolamentare».

6.13

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Al comma 7, sostituire le parole: «di natura non regolamentare» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

6.14

IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, DE ZULUETA, TONINI, MARTONE, BEDIN, MARINO, GIARETTA

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-bis. Nel consiglio di amministrazione della SACE, di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 143 del 1998, in fase transitoria e in quello di SACE S.p.A., sono inclusi rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero del Welfare.

8-ter. Viene istituito un organismo di controllo socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A., composto da quattro rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e da quattro rappresentanti delle maggiori associazioni ambientaliste riconosciute, che riferirà con scadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione della SACE S.p.A., al fine di garantire:

a) l'accesso ex-ante alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, nel rispetto della Convenzione UN/ECE di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica nei processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata

dall'Italia con la legge 108/2001 del 16 marzo 2001 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* l'11 aprile 2001;

b) la definizione e l'applicazione alle attività assicurative della SACE S.p.A. di chiare e definite linee guida di carattere socio-ambientale che facciano riferimento alle linee guida OCSE per l'operato delle compagnie multinazionale e le politiche operative e gli standard del Gruppo della Banca mondiale;

c) la pubblicazione di un rapporto socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A. entro il 30 aprile di ogni anno.

6.15

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nel consiglio di amministrazione della SACE, di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in fase transitoria e in quello di SACE SpA, sono inclusi rappresentanti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministero della salute».

6.16

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Viene istituito un organismo di controllo socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A., composto da quattro rappresentanti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e da quattro rappresentanti delle maggiori associazioni ambientaliste riconosciute, che riferirà con scadenza trimestrale al Consiglio d'amministrazione della SACE S.p.A., al fine di garantire:

a) l'accesso ex-ante alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, nel rispetto della Convenzione UN/ECE di Aarhus sull'accesso all'informazione, la partecipazione pubblica nei processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001 n. 108;

b) la definizione e l'applicazione alle attività assicurative della SACE S.p.A. di chiare e definite linee guida di carattere socio-ambientale che facciano riferimento alle linee guida OCSE per l'operato delle compa-

gnie multinazionale e le politiche operative e gli standard del Gruppo della Banca mondiale;

c) la pubblicazione di un rapporto socio-ambientale sulle attività della SACE S.p.A. entro il 30 aprile di ogni anno».

6.17

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.

6.18

BETTAMIO, IZZO

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero delle attività produttive».

6.19

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: «può» con le altre: «deve, previo parere delle commissioni parlamentari competenti».

6.20

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 12, sopprimere le parole da: «o costituendo» fino a: «comma 3».

6.21

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Sopprimere il comma 14.

6.22

MARTONE, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, DE ZULUETA, TONINI, BEDIN, MARINO

Al comma 14, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, inclusa la definizione di specifiche politiche assicurative e di credito mirate alla promozione dell'esportazione di tecnologie ambientalmente e socialmente sostenibili con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese.».

6.23

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 14, aggiungere in fine le seguenti parole: «, inclusa la definizione di specifiche politiche assicurative e di credito mirate alla promozione dell'esportazione di tecnologie ambientalmente e socialmente sostenibili, con particolare attenzione al ruolo delle piccole e medie imprese.».

6.24

MARTONE, IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, DE ZULUETA, TONINI, BEDIN, MARINO

Al comma 17, aggiungere dopo la parola: «relazione» *le seguenti parole:* «, che includa la lista di tutte le operazioni assicurate dalla SACE S.p.A. e la lista di tutte le operazioni di indennizzo, specificando per ciascuna il nome ed il Paese dell'operazione, l'ammontare e l'esportatore o la Banca beneficiari dei servizi assicurativi accordati dalla SACE S.p.A.

6.25

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: «, indicando nominalmente i soggetti che hanno ottenuto nell'anno coperture assicurative con garanzia dello Stato e quelli che, in relazione alle coperture medesime, hanno ottenuto la liquidazione di indennizzi a qualsiasi titolo».

6.26

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 17, aggiungere in fine le seguenti parole: «La relazione di cui al presente comma deve includere la lista di tutte le operazioni assicurate dalla stessa SACE S.p.A. e la lista di tutte le operazioni di indennizzo, specificando per ciascuna il nome ed il Paese dell'operazione, l'ammontare e l'esportatore o la Banca beneficiari dei servizi assicurativi accordati dalla SACE S.p.A.».

6.27

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Sopprimere il comma 18.

6.28

IOVENE, GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, DE ZULUETA, TONINI, MARTONE, BEDIN, MARINO

Al comma 19 dopo le parole: «consiglio di amministrazione della SACE,» aggiungere le seguenti parole: dopo aver ascoltato il parere dell'Organismo di controllo socio-ambientale.».

6.29

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Al comma 19, dopo le parole: «consiglio di amministrazione della SACE,» aggiungere le seguenti: «previo parere dell'Organismo di controllo socio-ambientale.».

6.30

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Al comma 19, sopprimere le parole da: «su tale patrimonio» fino alla fine del comma.

6.31

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MARINO

Sopprimere il comma 23.

6.32

BETTAMIO

Al comma 24, primo periodo, le parole: «gli articoli 1, 4, 5, 6,» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, 5, 6».

6.33

IL RELATORE

All'articolo 6, ovunque ricorrano, sostituire le espressioni: «d. lgs.» e «art.» rispettivamente, con le parole: «decreto legislativo» e «articolo».

6.33a

IL RELATORE

Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «decreti di natura non regolamentare,» sono inserite le seguenti: «da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle attività produttive,».

6.0.1

NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento del Piano di Rinascita regionale della Sardegna)

1. In attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa decennale di 20 miliardi di euro per il finanziamento di un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, da iscrivere nello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'Economia in ragione di 2 miliardi di euro per l'anno 2004 e per ciascuna delle annualità successive fino al 2013.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto».

6.0.2

TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI, MARINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivazioni per l'aggregazione ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese)

1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività: *a)* supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; *b)* gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; *c)* consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; *d)* sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; *e)* cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; *f)* formazione professionale e manageriale; *g)* certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi; *h)* logistica; *i)* sicurezza; *l)* sportello informativo. Le Società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi 10 anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le Società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative Associazioni di categoria e da Enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

2. Le Società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di 10 anni dalla data della loro costituzione.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato.

4. Alle imprese aderenti alla Società di servizi di cui all'articolo 10 della presente legge è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura: *a)* del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale, *b)* del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campioni; del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono: *a)* i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *b)* i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca; *c)* i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca; *c)* i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali; *d)* il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza; *e)* le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca; *f)* gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero alle società o enti consortili di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle Università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle Università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

9. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto».

6.0.3

CHIOUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI, MARINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione)

1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio «*full made in Italy*» per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «*prodotto italiano di qualità*» e «*full made in Italy*» e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi

produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e «*full made in Italy*» è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorchè risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di: a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; b) raffigurazioni e riproduzioni di monu-

menti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'art. 63 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Ai maggiori oneri di cui ai precedenti commi, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Martedì 21 ottobre 2003, ore 9, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (2518).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- 1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (2513).
- Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*) (Tabb. 1 e 2).
- 2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (2512).